

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 marzo 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 233. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regioni a statuto ordinario - Puglia - Gruppi consiliari - Personale di segreteria assunto con contratti di diritto privato e inquadrato nel ruolo regionale - Progressione economica accelerata - Decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio - Illegittimità costituzionale.
 (Legge reg. Puglia 29 luglio 1978-14 febbraio 1979).
 (Cost., art. 97) Pag. 5
- N. 234. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via provinciale.
 Regione Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa ripartita - Ordinamento dei comuni - Corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco - Illegittimità costituzionale.
 (Legge reg. Trentino-Alto Adige riapprovata il 29 gennaio 1981).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 5, n. 1) » 8
- N. 235. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regione Sicilia - Competenza legislativa esclusiva - Elezioni amministrative - Elettore passivo - Elezione alla carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilità preesistenti all'elezione - Sanzione della nullità dell'elezione, anziché della decadenza dalla carica - Illegittimità costituzionale parziale.
 (D. leg.vo pres. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 175).
 (Cost., artt. 3 e 51).
 Regione Sicilia - Competenza legislativa esclusiva - Elezioni amministrative - Elettore passivo - Eletto che versi in una situazione di incompatibilità - Procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica - Assenza delle garanzie procedurali disposte in via generale dalla legge statale - Illegittimità costituzionale parziale.
 (D. leg.vo pres. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 175, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 51) » 11

- N. 236. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regioni a statuto ordinario - Veneto - Personale dipendente - Trattamento economico - Cessazione della materia del contendere.
 (Legge reg. Veneto riapprovata il 21 marzo 1978).
 (Cost., artt. 3, 97 e 117) Pag. 15
- N. 237. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Servizi antincendi - Istituzione del comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi - Cessazione della materia del contendere. » 16
- N. 238. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regioni a statuto ordinario - Calabria e Campania - Personale dipendente ultrasessantacinquenne - Mantenimento in servizio sino al conseguimento del trattamento minimo di pensione e non oltre il settantesimo anno di età - Non fondatezza.
 (Legge reg. Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986; legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986).
 (Cost., art. 117).
Regioni a statuto ordinario - Campania - Personale dipendente ultrasessantacinquenne - Mantenimento in servizio per un periodo non superiore a cinque anni - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986).
 (Cost., artt. 4 e 97) » 18
- N. 239. Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiegato dello Stato - Procedimento disciplinare - Fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina - Garanzie di difesa - Omessa previsione - Inammissibilità.
 (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 112, secondo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma) » 22
- N. 240. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Vini - Consorzi volontari di tutela dei vini - Funzionamento - Disciplina statale - Manifesta inammissibilità. » 24
- N. 241. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Umbria - Commissione tecnica amministrativa (provincia di Perugia) - Proposta di inclusione di alcune località nell'elenco delle bellezze naturali - Manifesta inammissibilità . . . » 25
- N. 242. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
Professioni intellettuali - Consulenti del lavoro - Abilitazione all'esercizio della professione - Indizione di esami di Stato - Manifesta inammissibilità. » 27

- N. 243. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Agricoltura - Imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario - Adempimenti per acquisti e vendite effettuati negli anni 1981 e 1983 - Disciplina - Manifesta spettanza allo Stato. Pag. 28
- N. 244. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni regionali - Sentenza di annullamento per il collegio di Trento - Manifesta inammissibilità. » 30
- N. 245. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Umbria - Piano regolatore generale del comune di Acquasparta - Approvazione di variante - Sentenza di annullamento - Manifesta inammissibilità. » 31
- N. 246. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
Provincia autonoma di Trento - Caccia - Provvedimento provinciale di fissazione del calendario venatorio e delle specie cacciabili - Annullamento con sentenza - Manifesta inammissibilità. » 33
- N. 247. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regione Sardegna - Concessione all'Ente provinciale di Nuoro alla temporanea occupazione e all'uso delle Grotte del Bue Marino e di Cala Luna - Dichiarazione statale di decadenza - Manifesta inammissibilità. » 34
- N. 248. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Misure urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Inammissibilità.
Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Misure urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Poteri previsti - Manifesta non spettanza alle regioni. » 36
- N. 249. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Incauto affidamento di veicolo a minore degli anni diciotto - Trattamento sanzionatorio - Manifesta inammissibilità.
(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 79, ottavo comma, sostituito dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 1). (Cost., art. 3). » 37
- N. 250. Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Umbria - Missione umbra in Libano - Diniego di assenso governativo alla sua effettuazione - Manifesta spettanza allo Stato. » 38

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri in evidenza si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

- N. 59. Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, del 9 luglio 1987.
Istruzione pubblica - Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica - Collocamento in ruolo - Previsione di una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso - Applicabilità del beneficio in favore degli insegnanti non di ruolo che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio nelle scuole elementari statali - Esclusione del beneficio per gli insegnanti non di ruolo che abbiano svolto lo stesso periodo di servizio nelle scuole popolari.
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270: art. 31).
 (Cost., artt. 3 e 97) Pag. 41
- N. 60. Ordinanza del tribunale di Vigevano del 22 ottobre 1987.
Procedimento penale - Notificazioni all'imputato dimorante all'estero - Trasmissione, mediante lettera raccomandata, dell'avviso del procedimento iniziato a suo carico - Mancata previsione della necessità che l'avviso sia tradotto nella lingua propria del destinatario qualora straniero - Prospettata lesione del diritto di difesa dello straniero non posto in grado di conoscere i termini dell'accusa.
 (Cod. proc. pen.: art. 177-bis).
 (Cost., art. 24, secondo comma) » 44
- N. 61. Ordinanza del pretore di Foggia del 17 settembre 1987.
Previdenza e assistenza - Diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità - Esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile.
 (Legge 12 giugno 1984, n. 222: art. 3).
 (Cost., art. 38, secondo comma) » 45
- N. 62. Ordinanza del tribunale di Milano del 13 novembre 1987.
Giornalisti - Ordinamento della professione di giornalista - Sanzione disciplinare della censura inflitta dal Consiglio nazionale dell'ordine - Impugnabilità - Ricorso al tribunale - Composizione del collegio giudicante - Integrazione di tale collegio con due membri laici scelti tra quattro (due giornalisti e due pubblicisti) nominati ogni quadriennio dal Presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine, parte (resistente) nel procedimento.
 (Legge 3 febbraio 1963, n. 69: art. 63, terzo comma, come modificato dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308).
 (Cost., art. 108, secondo comma) » 46

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 233

Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Puglia - Gruppi consiliari - Personale di segreteria assunto con contratti di diritto privato e inquadrato nel ruolo regionale - Progressione economica accelerata - Decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio - Illegittimità costituzionale.

(Legge reg. Puglia 29 luglio 1978-14 febbraio 1979).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 29 luglio 1978, riapprovata il 14 febbraio 1979, avente per oggetto: «Interpretazione autentica dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 6 marzo 1979, depositato in cancelleria il 16 marzo successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Vincenzo Del Pozzo per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 6 marzo 1979 e depositato il 16 marzo 1979, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 97 Cost., avverso la legge della Regione Puglia, intitolata «Interpretazione autentica dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45», approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata, a maggioranza assoluta, il 14 febbraio 1979.

Oggetto di interpretazione da parte della legge impugnata è una statuizione (art. 3, u.c. l. r. n. 45 del 1975), la quale prescrive che al personale di segreteria dei gruppi consiliari «si applicano (...) le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974». Poiché queste ultime prevedevano per il personale di primo impianto, inserito nei ruoli regionali all'epoca dell'entrata in vigore della legge, il beneficio della riduzione da due anni ad uno del periodo di tempo necessario per passare dalla classe iniziale di stipendio alla prima e, nello stesso tempo, stabilivano varie forme di decorrenza del beneficio medesimo a seconda del ruolo pubblico di provenienza del personale interessato (trasferito o comandato), il senso dell'art. 3, u.c., l. r. n. 45 del 1975, era quello di estendere ai dipendenti dei gruppi consiliari il beneficio dell'anzidetta progressione economica accelerata, ma non le contestuali regole di decorrenza. Queste ultime,

infatti, non potevano trovare applicazione riguardo al personale di segreteria dei gruppi consiliari; che, assunto con contratti di diritto privato, soltanto grazie alla stessa legge n. 45 del 1975, (art. 3, comma primo) veniva inquadrato «a domanda» nel ruolo unico regionale. Tale personale, in altri termini, essendo anteriormente legato alla Regione da un rapporto privato, non poteva beneficiare di una decorrenza retrospettiva della progressione economica accelerata, per il semplice fatto che non era collocato per il periodo precedente in alcun ruolo pubblico.

In tale situazione normativa è intervenuta la legge impugnata, che, autoqualificandosi come legge di interpretazione autentica dell'art. 3, u.c., l. r. n. 45 del 1975 — vale a dire delle disposizioni che estendono l'applicabilità del ricordato art. 89, l. r. n. 18 del 1974, ai dipendenti dei gruppi consiliari — ha disciplinato la decorrenza del beneficio della progressione economica accelerata per detto personale, originariamente assunto dalla Regione con contratti di diritto privato. Nel far ciò essa ha disposto che l'art. 3, u.c., l. r. n. 45 del 1975, va inteso come una norma che stabilisce una data di decorrenza del predetto beneficio coincidente con quella «di effettivo inizio del servizio stesso». E ciò significa in pratica che, a norma della legge impugnata, tale data va fatta risalire al momento della presa di servizio conseguente all'assunzione con i ricordati contratti di diritto privato, in apparente analogia con quanto è prescritto nel citato art. 89, l. r. n. 18 del 1974, per il personale originariamente affluito alla Regione da altri ruoli pubblici e collocato inizialmente in posizione di comando presso la Regione stessa.

2. — Nel promuovere ricorso contro tale legge, il Governo, dopo aver ricordato che i dipendenti dei gruppi consiliari hanno già goduto nella Regione Puglia di particolarissime facilitazioni (quali la sistemazione in ruolo senza concorso o la concessione del beneficio della progressione economica accelerata previsto per il personale di primo impianto), sostiene che non si può trovare alcuna giustificazione razionale nell'ulteriore privilegio che la legge impugnata pretende di accordare loro. Innanzitutto perché contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e della disciplina del pubblico impiego (art. 97 Cost.) una disposizione che valuta integralmente il servizio prestato prima dell'inquadramento nei ruoli regionali, quando tale servizio, anziché incurrere a un rapporto di pubblico impiego, è prestato, come nel caso in questione, al di fuori di ogni rapporto organico con l'amministrazione pubblica, per la semplice forza di un contratto di diritto privato. In secondo luogo, perché la stessa disposizione, sommando il beneficio ivi previsto con quello della riduzione a un anno del tempo necessario per il conseguimento della prima classe di stipendio, finisce per conferire al periodo di servizio prestato nell'ambito dell'anzidetto rapporto di diritto privato una valutazione maggiore e, comunque, sproporzionata rispetto al servizio prestato dal restante personale regionale dopo la regolare assunzione e immissione in ruolo. Ciò che comporta la violazione del principio d'imparzialità della pubblica amministrazione, proclamato dall'art. 97 della Costituzione.

3. — Costituitasi in giudizio per eccepire l'infondatezza del ricorso, la Regione Puglia ricorda che la stessa legge interpretata, cioè la legge regionale n. 45 del 1975, dispone nel penultimo comma dell'art. 3 che, ai fini del trattamento economico dei dipendenti dei gruppi consiliari, va riconosciuto il servizio «comunque prestato anteriormente all'inquadramento presso le Segreterie dei Gruppi» e che il Governo non ha impugnato siffatta disposizione.

A giudizio della resistente, con la legge impugnata si è semplicemente inteso rimuovere dubbi e incertezze manifestatisi in sede di applicazione e, quindi, evitare un inutile contenzioso, dando alla legge regionale n. 45 del 1975 l'unica interpretazione che non appare, agli occhi della resistente, irrazionale, sperequativa e, in definitiva, iniquamente punitiva nei confronti di un gruppo di dipendenti regionali.

In ogni caso, aggiunge la Regione, la legge censurata è, a suo avviso, inoppugnabile da parte del Governo, in quanto atto di interpretazione autentica di una precedente legge regionale che non era stata oggetto di impugnazione ad opera del Governo medesimo.

4. — Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle loro posizioni.

Considerato in diritto

1. — Al giudizio di questa Corte è sottoposta una duplice questione. Una, di merito, è prospettata dal ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e concerne l'asserito contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) da parte della legge della Regione Puglia oggetto del ricorso stesso, la quale, in relazione all'estensione ai dipendenti dei gruppi consiliari originariamente assunti con contratti di diritto privato del beneficio della riduzione alla metà del tempo necessario (due anni) per il passaggio alla prima classe di stipendio, ne fissa «in via interpretativa» la decorrenza al momento dell'iniziale presa di servizio degli stessi dipendenti presso la Regione.

L'altra questione — che, essendo pregiudiziale, va esaminata per prima — è invece posta dalla Regione resistente, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in base a una pretesa inoppugnabilità, da parte del Governo, di una legge regionale di interpretazione autentica avente ad oggetto una precedente legge che non è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo medesimo.

2. — L'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente è priva di qualsiasi fondamento, sia perché la premessa sulla quale poggia — vale a dire la supposizione che si tratti di una legge interpretativa — è errata in via di fatto, sia perché, anche se quella premessa fosse esatta, non sussisterebbe alcun serio motivo per sottrarre le leggi regionali di natura interpretativa al procedimento di controllo e all'eventuale impugnazione di cui all'art. 127 della Costituzione.

Sotto il primo profilo va precisato che, sebbene la legge impugnata si autoqualifichi e sia formulata come una legge interpretativa, ciò non esime questa Corte dal verificare, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, se la qualificazione e la formulazione siano realmente rispondenti al contenuto dispositivo della legge medesima.

Sottoposta a tale verifica, la legge impugnata non rivela i caratteri propri di una legge interpretativa. Siffatta qualificazione giuridica spetta, infatti, a quelle leggi o a quelle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata. Ma, come risulta dalla descrizione formulata in narrativa (punto 1), la legge impugnata — anziché desumere, enucleare o escludere un qualche significato già insito nella disposizione «interpretata» — interviene sul testo legislativo, aggiungendo una diversa disposizione.

Più in particolare, con tale integrazione testuale, il legislatore regionale estende la decorrenza della progressione economica accelerata, già prevista per il personale di ruolo che all'epoca era in posizione di comando presso la regione (art. 89, c. 4º, l. r. n. 18 del 1974, richiamato dall'art. 3, u.c., l. r. n. 45 del 1975), a favore dei dipendenti dei gruppi consiliari allora legati alla Regione medesima da un rapporto di diritto privato, ottenendo così il risultato pratico, per questi ultimi, di retrodatare l'inizio del trattamento economico previsto per il personale di ruolo al momento della loro presa di servizio conseguente al contratto di diritto privato con cui erano stati originariamente assunti dai gruppi consiliari della Regione. In altre parole, riferendosi a soggetti sicuramente diversi da quelli contemplati nella disposizione che si asserisce «interpretata», la legge impugnata, sotto la veste surrettizia di una norma d'interpretazione autentica, modifica in realtà la precedente disposizione, estendendo ad altri soggetti i benefici ivi previsti.

Del resto, occorre aggiungere che, anche se la legge impugnata fosse propriamente una legge interpretativa, essa risulterebbe in ogni caso soggetta al procedimento di controllo e all'eventuale impugnazione, di cui all'art. 127 della Costituzione. Tali procedure, infatti, si applicano a qualsiasi legge regionale, qualunque sia il contenuto dispositivo che la caratterizza per il solo fatto di essere state deliberate in base al procedimento costituzionalmente previsto per la formazione delle leggi regionali. E ciò è disposto, senza eccezione alcuna, dall'art. 127 Cost., sull'evidente presupposto che anche le disposizioni interpretative introducono nell'ordinamento elementi di innovazione normativa, che rendono tutt'altro che inutile o ripetitivo l'espletamento del procedimento di controllo e dell'eventuale impugnazione ivi previsti.

3. — Nel merito la questione è fondata.

È palesemente contrastante con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, proclamato dall'art. 97 Cost., una legge regionale che, per i dipendenti delle segreterie dei gruppi consiliari originariamente assunti con contratti di diritto privato e poi inquadrati «a domanda» nei ruoli regionali, fa decorrere il beneficio della riduzione alla metà del tempo necessario per il passaggio alla prima classe di stipendio alla data della presa di servizio conseguente alla loro assunzione con i predetti contratti di diritto privato. È, infatti, del tutto irragionevole che una norma, la quale permette al personale di ruolo della Regione di valutare integralmente, ai fini del trattamento economico, il periodo di servizio prestato anteriormente in una posizione di ruolo diversa da quella ricoperta al momento dell'entrata in vigore della legge (nella specie come personale «comandato»), sia estesa a chi era precedentemente legato con l'amministrazione regionale da un rapporto di diritto privato per il servizio prestato in tale veste.

Resta assorbito ogni altro profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia approvata il 29 luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979, intitolata «Interpretazione autentica dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0320

N. 234

Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via provinciale.

Regione Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa ripartita - Ordinamento dei comuni - Corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco - Illegittimità costituzionale.

(Legge reg. Trentino-Alto Adige riapprovata il 29 gennaio 1981).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 5, n. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 29 gennaio 1981, avente per oggetto: «Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al Sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 febbraio 1981, depositato in cancelleria il 27 febbraio successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il ricorrente, e l'Avv. Mario Sanino per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 19 febbraio 1981 e depositato il 27 febbraio 1981 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata dal Consiglio regionale il 29 gennaio 1981 dal titolo «Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al Sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica».

Nel ricorso, dopo aver ricordato che già un testo analogo è stato in precedenza rinviato nel 1975 dal Governo con gli stessi motivi fatti valere nel caso presente, si osserva che la legge regionale ora impugnata vuole introdurre l'istituto dell'assegno vitalizio al sindaco, non previsto dalla legislazione statale sull'ordinamento dei comuni.

Il testo censurato prevede all'art. 1 che l'assegno venga liquidato ai sindaci che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e che abbiano versato i contributi per un quinquennio o una legislatura. La condizione del periodo minimo di contribuzione non si applica in caso di invalidità al lavoro, contratta a causa dell'ufficio.

L'art. 2 stabilisce l'entità dell'assegno.

Gli artt. 3 e 4 sanciscono la cumulabilità dell'assegno con altri trattamenti di quiescenza e la sospensione dello stesso in caso di rielezione a sindaco o di elezione a consigliere regionale o al Parlamento nazionale o europeo.

Nei titoli secondo e terzo è poi prevista l'istituzione di un apposito fondo amministrato da consorzi a livello provinciale che provvedono anche alla liquidazione degli assegni. Il fondo è alimentato sia con i contributi obbligatori, sia con quelli volontari versati per il raggiungimento del periodo minimo dei cinque anni. In caso di contribuzione insufficiente è prescritta la copertura del disavanzo annuale da parte dei comuni consorziati.

In via transitoria è infine previsto il riscatto degli anni di esercizio del mandato da parte dei sindaci che siano in carica al momento di entrata in vigore della legge o che siano scaduti dopo il 1973.

La legge impugnata, nota l'Avvocatura dello Stato, rientra nella materia «ordinamento dei Comuni» in cui la Regione ha competenza ripartita e non esclusiva. La posizione economica degli amministratori di province e comuni è regolata dalla legge 26 aprile 1974 n. 169, modificata, anche se non nelle linee essenziali, dalla legge n. 632 del 1979: ai sindaci spetta un'indennità mensile di carica, avente una funzione compensativa della attività svolta per la titolarità dell'ufficio e una ripartoria delle capacità di guadagno, assorbite dall'esercizio della funzione.

La normativa censurata vorrebbe estendere i benefici economici ai sindaci ben oltre il suddetto ambito, ispirandosi, nel prevedere benefici economici oltre la durata della carica, a principi difformi da quelli ricavabili dalla legislazione statale.

Poiché l'assegno vitalizio ha una propria fisionomia «previdenziale», la legge censurata, secondo il Governo, ha aggiunto al trattamento indennitario un vero e proprio sistema previdenziale, violando il limite delle competenze attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 5 n. 1 del relativo Statuto.

L'Avvocatura rileva infine che, in ogni caso, nelle materie della previdenza e delle assicurazioni sociali, comprese nell'elenco di cui all'art. 6 dello Statuto, la regione ha solo una competenza integrativa.

In conclusione si chiede che la Corte dichiari l'incostituzionalità della legge regionale in oggetto, per contrasto con gli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.

2. — La Regione Trentino-Alto Adige, nell'atto con il quale si è costituita nel presente giudizio, sostiene che rientra nell'autonomia legislativa di cui essa gode il poter prevedere istituti non disciplinati dalla legislazione statale; altrimenti la regione, dotata di autonomia di indirizzo politico e amministrativo, avrebbe solo una potestà normativa di attuazione, e quindi necessariamente secondaria.

Inoltre, sempre secondo la regione, nel sostenere che la legge impugnata viola i principi della materia, il Governo mostra di confonderne questi ultimi con gli istituti. A giudizio della resistente si tratta invece di cose ben distinte, tanto che, mentre la regione deve osservare i principi desumibili dalle leggi statali, nello stesso tempo può ben introdurre nella propria legislazione nuovi istituti, purché ovviamente non contrastino con i predetti principi. E questi, nel caso di specie, non sono contraddetti dalla legge impugnata, poiché di un trattamento previdenziale godono molti funzionari onorari, come i parlamentari, i consiglieri regionali e quasi tutti i pubblici amministratori.

3. — All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 la difesa della Regione Trentino-Alto Adige ha sostenuto che la normativa impugnata rientrerebbe nell'ambito di una delle materie in cui la Regione stessa ha competenza primaria. D'altra parte l'Avvocatura ha insistito per l'accoglimento dei motivi espressi nel ricorso.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il ricorso dello Stato, deve ritenersi fondata.

Va anzitutto negato ogni fondamento alla pretesa della Regione, espressa nel corso della udienza pubblica, in base alla quale la previsione dell'assegno vitalizio ai sindaci sarebbe riconducibile a una delle materie — elencate nell'art. 4 dello Statuto regionale — in cui la Regione Trentino-Alto Adige ha competenza primaria.

Infatti, la previsione legislativa in oggetto, dal momento che concerne uno degli organi del Comune (il sindaco), rientra nella materia «ordinamento dei comuni», che è al primo posto dell'elenco — di cui all'art. 5 dello Statuto — delle materie in cui la regione ha competenza ripartita.

2. — Non può neppure accogliersi la prospettazione della regione, secondo la quale, la legge impugnata non contrasterebbe con alcun principio fondamentale della legislazione statale, limitandosi a prevedere un nuovo istituto (trattamento previdenziale ai sindaci), nel rispetto del principio per cui il titolare di uffici onorari può fruire di trattamenti di tipo previdenziale.

In verità, pur a voler ipoteticamente accreditare l'opinione relativa all'esistenza di confini netti e precisi tra il concetto di istituto giuridico e quello dei principi fondamentali, sta di fatto che le categorie dei titolari di cariche elettive ed onorarie sono così varie e diverse fra loro da indurre ad escludere che si possa desumere, anche se limitatamente al trattamento previdenziale, un principio unico, estensibile a ciascuna di esse. Non è infatti possibile riscontrare alcuna omogeneità, se pure con riferimento al solo regime previdenziale, tra i sindaci, da un lato, e, dall'altro, i titolari di cariche elettive inserite in organi costituzionali o quelli preposti ad organi dotati di una particolare autonomia politica e legislativa, i quali, come ha più volte ribadito questa Corte (v. ad es. sent. n. 292 del 1987), godono, ciascuno per proprio conto, di uno speciale *status* giuridico e di un altrettanto peculiare trattamento economico, e quindi previdenziale.

Del resto, se il legislatore nazionale non ha previsto un assegno vitalizio ai sindaci, ma ha disposto un'indennità di carica, limitata alla durata della stessa, non si può permettere al legislatore regionale di stabilire, nell'esercizio della propria competenza concorrente, una deroga alla generale esclusione dell'assegno vitalizio ai sindaci, la quale determinerebbe un'inammissibile disparità di trattamento fra i titolari di un medesimo ufficio: un ufficio che — non è inutile ricordarlo anche a tale proposito — non solo ricopre un ruolo fondamentale nella struttura amministrativa del sistema giuridico italiano, ma è anche chiamato, con riferimento ad alcune sue funzioni, a operare come organo dello Stato.

3. — Il necessario accoglimento della questione relativa al preteso contrasto della normativa impugnata con l'art. 5, n. 1 dello Statuto del Trentino-Alto Adige che attribuisce alla regione competenza ripartita nella materia dell'ordinamento dei Comuni, deve far ritenere assorbito il profilo della pretesa violazione dell'art. 6 dello Statuto, in base al quale la regione ha competenza solo integrativa nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata il 29 gennaio 1981, dal titolo «Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al Sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 235

Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regione Sicilia - Competenza legislativa esclusiva - Elezioni amministrative - Elettorato passivo - Elezione alla carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilità preesistenti all'elezione - Sanzione della nullità dell'elezione, anziché della decadenza dalla carica - Illegittimità costituzionale parziale.****(D. leg.vo pres. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 175).****(Cost., artt. 3 e 51).****Regione Sicilia - Competenza legislativa esclusiva - Elezioni amministrative - Elettorato passivo - Eletto che versi in una situazione di incompatibilità - Procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica - Assenza delle garanzie procedurali disposte in via generale dalla legge statale - Illegittimità costituzionale parziale.****(D. leg.vo pres. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 175, ultimo comma).****(Cost., artt. 3 e 51).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175 del d.l. del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, recepito nella legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 avente ad oggetto «Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana», promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da D'Amore Francesca contro Bucolo Giuseppe ed altri, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza del 9 luglio 1986 ha sollevato una questione di costituzionalità avverso l'art. 175 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione Sicilia, 29 ottobre 1955, n. 6, recepito poi dall'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

La questione ha origine da un giudizio instaurato per contestare la validità dell'elezione al Consiglio del Comune di Giardini Naxos di un candidato che si trovava in una situazione di lite pendente con il predetto Comune e che aveva rinunciato alle proprie pretese giudiziali soltanto dopo la convalida dell'elezione stessa. L'annullamento dell'elezione era stato chiesto dalla parte attrice sulla base del predetto art. 175 d. Leg. Pr. Reg. Sic., che, al primo comma, si limita a disporre: «Le condizioni previste come causa d'ineleggibilità o d'incompatibilità (...) rendono nulla l'elezione, se preesistono; determinano la decadenza dall'ufficio se sopravvengono».

Sin dal giudizio d'appello, il convenuto ha eccepito l'incostituzionalità della predetta disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto quella norma non permette che le cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità preesistenti all'elezione possano essere rimosse anche posteriormente alla convalida dell'intervenuta elezione. Soltanto la Corte Suprema di Cassazione, tuttavia, nel successivo grado del giudizio ha ritenuto la questione non manifestamente infondata.

Dopo aver rilevato che la condizione della lite pendente era stata fatta rientrare, in virtù di una sentenza additiva della Corte costituzionale (sent. n. 162 del 1985), nelle cause di incompatibilità (anziché in quelle di ineleggibilità, come la classificava invece la legislazione siciliana) e che la legge statale n. 154 del 1981, non solo consente che le cause d'incompatibilità siano rimosse anche dopo la convalida dell'elezione (art. 6), ma prevede pure, allo scopo, un procedimento in contraddittorio con l'interessato (art. 7), la Corte di Cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 175 d. leg. Pr. Reg. Sic. n. 6 del 1955 per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. sotto i due profili appena menzionati.

A sostegno della propria prospettazione, il giudice *a quo* ricorda, più in particolare, che, in materia di regole per l'accesso alle cariche elettive locali, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente dato un rilievo prevalente alle esigenze di uniformità nazionale, sempreché queste non vengano a collidere con il nucleo forte dell'autonomia regionale. Sicché, si legge ancora nell'ordinanza di rimessione, pur se attribuita alla competenza legislativa esclusiva, come nel caso della Sicilia, la disciplina regionale dell'esercizio o del godimento di un diritto politico fondamentale, come quello di elettorato passivo, può apportare deroghe alla disciplina nazionale soltanto ove queste siano ragionevolmente giustificate da esigenze o da interessi del tutto peculiari alla regione interessata. Ma al giudice *a quo* quello dell'art. 175 d. leg. Pr. Reg. Sic. n. 6 del 1955 non sembra un caso rientrante in quest'ultima fattispecie, poiché sono tutt'altro che evidenti le ragioni in grado di giustificare in Sicilia una disciplina più restrittiva, soprattutto sotto il profilo procedimentale, per la rimozione delle cause d'incompatibilità.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che, poiché la legge statale n. 154 del 1981 non può trovare diretta applicazione all'interno dell'ordinamento regionale siciliano (come, del resto, ha riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nella sent. n. 162 del 1985), il giudizio dovrebbe essere deciso proprio sulla base della disposizione impugnata. Sicché soltanto una pronuncia di incostituzionalità di quest'ultima potrebbe indurre i giudici di merito ad applicare principi che non comportino un'illegittima disparità di trattamento, a danno dei cittadini siciliani, nella fruizione del diritto di elettorato passivo.

2. — Nessuna delle parti del processo *a quo*, né il Presidente del Consiglio dei Ministri si sono costituiti nel presente giudizio.

Considerato in diritto

1. — La questione di costituzionalità posta al giudizio di questa Corte riguarda l'art. 175 del d. leg. Pr. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, recepito poi dalla legge reg. sic. 15 marzo 1963, n. 16. Questa disposizione, adottata nell'esercizio di una competenza legislativa esclusiva, è sospettata di illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 3 e 51 Cost., in quanto, nel prevedere che le cause d'incompatibilità preesistenti all'elezione alla carica di consigliere comunale rendano nulla l'elezione stessa, dispone una disciplina più restrittiva rispetto a quella nazionale (artt. 6 e 7, l. 23 aprile 1981, n. 154), che invece prevede, per la medesima ipotesi, la conseguenza della decadenza dall'ufficio e una disciplina procedimentale a garanzia dell'interessato.

La questione è fondata.

2. — Con un orientamento costante e da tempo consolidato (cfr. ad es., sentt. nn. 105 del 1957, 26 del 1965, 60 del 1966, 108 del 1969, 189 del 1971, 45 del 1977, 171 del 1984, 20 e 162 del 1985), questa Corte ha dato del diritto di accesso alle cariche elettive, garantito a tutti i cittadini dall'art. 51 Cost., un'interpretazione tendente a massimizzarne la parità di godimento su tutto il territorio nazionale e con riferimento a ogni tipo di elezione, comprese quelle regionali, comunali o locali.

Più precisamente, proprio in riferimento a precedenti giudizi relativi alla Sicilia — che, come tutte le altre regioni ad autonomia differenziata, ha in materia una competenza legislativa esclusiva (art. 15 St. Sic.) — questa Corte ha affermato che la disciplina sui requisiti di accesso alle cariche elettive (anche comunali) «dev'essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale» (sentt. nn. 105 del 1957, 26 del 1965, 171 del 1984), dal momento che l'«esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale ben può discendere dall'identità di interessi che comuni e province rappresentano nei confronti delle rispettive comunità locali, quale che sia la regione di appartenenza» (sent. n. 20 del 1985). Di modo che deroghe ai principi e ai criteri adottati nella legislazione statale sul diritto fondamentale di elettorato passivo sono ammissibili soltanto in presenza di condizioni del tutto peculiari alla regione interessata e, in ogni caso, per motivi adeguati e ragionevoli, «finalizzati comunque alla tutela di un interesse generale» (sentt. nn. 108 del 1969, 189 del 1971, 171 del 1984).

Come ha correttamente argomentato il giudice *a quo*, il ricordato orientamento giurisprudenziale, lungi dal degradare la competenza legislativa esclusiva a una di tipo concorrente, risponde a un preciso principio costituzionale, che, come tale, è in grado di limitare anche l'esercizio di una competenza legislativa regionale di natura primaria.

Il diritto di elettorato passivo è, infatti, un diritto politico fondamentale che l'art. 51 Cost. riconosce e garantisce a ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità (*ex art. 2 Cost.*). Si tratta, pertanto, di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. Questo vincolo costituzionale, comune a tutti i «diritti dell'uomo e del cittadino» di carattere inviolabile, trova una precisa espressione, riguardo alla materia in questione, nella riserva di legge rinforzata posta dall'art. 51 Cost., in virtù della quale il legislatore è tenuto ad assicurare che il diritto di elettorato passivo sia goduto da ogni cittadino «in condizioni di eguaglianza».

Poiché, in forza dell'art. 2 Cost., è proprio dei diritti inviolabili di essere automaticamente incorporati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, anche negli ordinamenti giuridici autonomi, speciali o comunque diversi da quello statale, sulla base dei principi costituzionali appena menzionati deriva un preciso limite alle possibilità del legislatore regionale di disciplinare l'esercizio del diritto di elettorato passivo, pur nell'ambito di una competenza di tipo esclusivo. Egli, infatti, può disporre regole in deroga ai principi vigenti nell'ordinamento generale (statale), soltanto in presenza di situazioni del tutto peculiari alla regione di cui si tratta e, in ogni caso, in modo che non ne risultino irragionevoli discriminazioni nel godimento dell'anzidetto diritto o restrizioni non giustificate dal fine di garantire interessi generali parimenti meritevoli di tutela costituzionale.

3. — Applicando questi principi al caso di specie, ne consegue la fondatezza dei dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice *a quo*.

Nei limiti della rilevanza della questione, l'art. 175, d. leg. Pr. Reg. Sic. 21 ottobre 1955, n. 6, viene innanzitutto in considerazione relativamente alla norma la quale stabilisce che le cause di incompatibilità «rendono nulla l'elezione, se preesistono». Nel caso, infatti, si tratta di un'ipotesi di un eletto a un consiglio di un Comune che, nel momento dell'elezione, si trovava in una situazione di lite pendente con il predetto Comune: una situazione che, quantunque originariamente classificata come causa di ineleggibilità (art. 5, n. 6, decreto leg. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3), è stata riqualificata come un'ipotesi di incompatibilità in conseguenza di una decisione di questa Corte (sent. n. 162 del 1985).

Per la parte in cui dispone che le cause d'incompatibilità preesistenti all'elezione rendono nulla quest'ultima, l'impugnato art. 175 si pone in contrasto tanto con la corrispondente disciplina statale, quanto con la *ratio* stessa dell'istituto dell'incompatibilità.

Sotto il primo profilo, va ricordato che la legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale determina le norme statali in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nelle elezioni regionali e in quelle locali (provinciali, comunali, circoscrizionali), dispone, all'art. 6, comma secondo, che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche (...)». Rispetto a questa disposizione, la norma impugnata pone una disciplina molto più restrittiva, che comporta un'obiettiva e sostanziale disparità di trattamento tra chi è eletto in un comune siciliano e chi invece lo è in un altro comune assoggettabile alla legislazione statale: mentre il primo, infatti, risulta irregolarmente eletto senza poter sanare o rimuovere successivamente la causa d'incompatibilità esistente al momento dell'elezione, l'altro invece è considerato regolarmente eletto e sottoponibile soltanto a una dichiarazione di decadenza dalla carica (ad opera del Consiglio comunale di appartenenza) ove non rimuova entro un certo termine, ovviamente successivo all'elezione, il motivo di incompatibilità.

Il trattamento deteriore che la norma impugnata riserva all'eletto in un comune siciliano, oltre a non essere giustificato da alcuna peculiarità propria della regione interessata, appare del tutto irragionevole e incongruente rispetto alla *ratio* sottostante all'istituto dell'incompatibilità. Quest'ultimo, infatti, mira a impedire che una persona, risultata validamente eletta, ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per cui quella persona è stata eletta. Sicché è proprio del regime delle incompatibilità non influire sulla validità dell'elezione, ma di prevedere, per l'eletto che al momento dell'elezione si trovi in una situazione impeditiva, un obbligo di rimozione della relativa causa e, soltanto nel caso che ciò non sia fatto in tempo utile, di essere dichiarato decaduto dalla carica. Sotto questo profilo, l'impugnato art. 175, nel prevedere per le cause di incompatibilità preesistenti all'elezione la nullità dell'elezione stessa, opera un'irragionevole e arbitraria equiparazione dell'incompatibilità al distinto istituto dell'ineleggibilità.

Per i motivi ora detti, il menzionato art. 175 appare viziato di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede, in ordine alle cause di incompatibilità esistenti al momento dell'elezione, la nullità di quest'ultima anziché la decadenza dalla carica.

4. — Il giudice *a quo* sospetta d'incostituzionalità il medesimo art. 175 sotto l'ulteriore profilo della violazione degli artt. 3 e 51 Cost., in quanto non prevede, per l'eletto che versi in una situazione di incompatibilità, le garanzie procedurali disposte, in via generale, dall'art. 7, l. 23 aprile 1981, n. 154.

Anche sotto tale profilo, la questione è fondata.

In effetti, mentre l'impugnato art. 175 si limita a stabilire, all'ultimo comma, che «la decadenza è dichiarata dai rispettivi Consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni», al contrario l'art. 7 della legge n. 154 del 1981 dispone nei commi 3-8 una serie di garanzie a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, con specifico riferimento alla persona eletta che si trovi in una situazione di incompatibilità. Più in particolare, esso prevede un procedimento che consta delle seguenti fasi: *a*) attivazione del procedimento d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore; *b*) contestazione della causa di incompatibilità all'interessato da parte del Consiglio d'appartenenza; *c*) rimozione della causa o, in caso contrario, formulazione di osservazioni da parte dell'interessato nei successivi dieci giorni; *d*) decisione definitiva del Consiglio entro i dieci giorni successivi, con diffida all'interessato, in caso di accertamento positivo, ad effettuare la rimozione della causa (ove non sia stata già rimossa); *e*) dichiarazione della decadenza dalla carica ad opera del Consiglio di appartenenza nei dieci giorni successivi, con notifica del provvedimento allo stesso consigliere decaduto entro i cinque giorni successivi, onde permettergli la possibilità di un'adeguata tutela giurisdizionale.

Come appare evidente, con riferimento alla stessa ipotesi disciplinata dalla norma di legge siciliana oggetto della presente impugnazione, la legislazione statale, a differenza di quella regionale, prevede un sistema di contestazione della causa impeditiva che è ispirato al principio del contraddittorio ed è assistito da garanzie procedurali a favore dell'interessato. Si tratta di un sistema indubbiamente più rispondente al principio costituzionale, desumibile dall'art. 24 Cost., secondo il quale nessuno può essere comunque impedito nell'esercizio o nel godimento di un diritto inviolabile senza il «giusto procedimento» previsto dalla legge: un sistema la cui mancata previsione nella legislazione siciliana genera, in ogni caso, un'illegittima disparità di trattamento nel godimento del diritto fondamentale di elettorato passivo, in danno degli eletti nei consigli comunali della Sicilia che versino in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, d. leg. Pres. Reg. Sic., 29 ottobre 1955, n. 6, comma primo, nella parte in cui prevede, per le cause d'incompatibilità preesistenti all'elezione, la sanzione della nullità dell'elezione stessa anziché quella della decadenza dalla carica;

b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 175, ultimo comma, nella parte in cui non prevede un procedimento di dichiarazione di decadenza dalla carica conforme ai principi di cui all'art. 7, commi 3-8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 236

*Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Veneto - Personale dipendente - Trattamento economico - Cessazione della materia del contendere.****(Legge reg. Veneto riapprovata il 21 marzo 1978).****(Cost., artt. 3, 97 e 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 2 febbraio 1978, riapprovata il 21 marzo 1978, avente per oggetto: «Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 6 aprile 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Guido Viola per la Regione.

Ritenuto in fatto

Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante «Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482» (assunzioni obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonché per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953 n. 62;

La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un parametro più alto dopo un anno di servizio e di una progressione articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici biennali;

Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreché con il divieto di corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a quello del personale statale (art. 117 Cost.);

Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe inammissibile e infondato;

Inammissibile perché, a fronte di una riapprovazione della legge in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a questa Corte. Infondato, perché l'estensione ad altro personale dei benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad esigenze di perequazione;

Considerato in diritto

Poiché con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto 1979 n. 62: «Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978) sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1° ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Tale richiesta va accolta poiché la materia disciplinata dalla legge impugnata è stata diversamente disciplinata dalla successiva legge regionale n. 62 del 1979;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0323

N. 237

Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Servizi antincendi - Istituzione del comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17 agosto successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito del D.M. 9 maggio 1983, n. 6983 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi presso l'Ufficio dell'Ispettore interregionale per il Trentino Alto Adige e per il Veneto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

La Regione Trentino Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4 n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi.

Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza legislativa ed amministrativa della regione in materia di «servizi antincendi».

L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3 settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente.

Considerato in diritto

Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n. 7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato la dizione «Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi» con quella di «Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per la regione Veneto», non è più possibile avere il minimo dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della Regione Trentino Alto Adige. Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 238

*Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale:****Regioni a statuto ordinario - Calabria e Campania - Personale dipendente ultrasessantacinquenne - Mantenimento in servizio sino al conseguimento del trattamento minimo di pensione e non oltre il settantesimo anno di età - Non fondatezza.****(Legge reg. Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986; legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986).****(Cost., art. 117).****Regioni a statuto ordinario - Campania - Personale dipendente ultrasessantacinquenne - Mantenimento in servizio per un periodo non superiore a cinque anni - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986).****(Cost., artt. 4 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 dal Consiglio Regionale, avente per oggetto: «Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9» e della legge della Regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 avente per oggetto: «Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania», promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificati il 19 agosto e il 30 dicembre 1986, depositati in cancelleria il 26 agosto 1986 e il 9 gennaio 1987 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 1986 e al n. 1 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 16 agosto 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata, a seguito di rinvio, il 31 luglio 1986, avente ad oggetto: «Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9».

Tale legge — che reca un'unica disposizione volta a consentire ai dipendenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione secondo le norme dell'ordinamento degli istituti di previdenza, di rimanere in servizio fino al raggiungimento del diritto e comunque non oltre il settantesimo anno di età — sarebbe illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost., in quanto viola il principio fondamentale, desumibile dalla vigente normativa del pubblico impiego, del collocamento a riposo dei pubblici impiegati al compimento del sessantacinquesimo anno di età (v. art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 15, primo comma, l. 30 luglio 1973, n. 477; art. 12, primo comma, legge 20 marzo 1975, n. 70); principio la cui efficacia non può

ritenersi limitata per il fatto che lo stesso articolo 15 della legge n. 477 del 1973 consente, in via eccezionale, il mantenimento in servizio del dipendente che altrimenti non potrebbe maturare il diritto a pensione, trattandosi, all'evidenza, di disposizione intesa a regolare situazioni transitorie.

La Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio.

2. — Con ricorso notificato il 30 dicembre 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania, riapprovata, a seguito di rinvio, il 9 dicembre 1986, avente ad oggetto: «Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania».

La legge impugnata, che consente al personale regionale, a domanda, di rimanere in servizio anche oltre il sessantacinquesimo anno di età per un periodo non superiore a cinque anni, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale, consistente nel collocamento a riposo dei pubblici dipendenti al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La stessa legge, inoltre, violerebbe altri due principi costituzionali quale quello di assicurare alle giovani generazioni effettive possibilità di accesso al lavoro e quello del buon andamento degli uffici, realizzabile anche mediante l'acquisizione di energie umane meno condizionate dai naturali problemi posti da una età non più giovane.

Quanto alla posizione di quei dipendenti pubblici che non abbiano ancora conseguito, al momento del compimento del sessantacinquesimo anno di età, il diritto al trattamento minimo di quiescenza, il ricorrente osserva che gli stessi possono comunque beneficiare del ricongiungimento di precedenti posizioni assicurative relative a diverse attività lavorative.

3. — Si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania con memoria depositata il 30 aprile 1987, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 23, u.c., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Tanto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge della Regione Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986 e intitolata «Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9», quanto quello contro la legge della Regione Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986 e intitolata «Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania», hanno ad oggetto disposizioni di legge aventi il medesimo significato normativo. È opportuno, pertanto, riunire i relativi giudizi per discuterli congiuntamente e deciderli con un'unica sentenza.

2. — Le disposizioni impuginate prevedono che i dipendenti regionali, i quali abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, cioè il limite massimo dell'età lavorativa, senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione, possono essere mantenuti in servizio, su loro domanda, per il periodo strettamente necessario per il conseguimento di quel diritto e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

In tutti e due i giudizi questa norma è sospettata d'incostituzionalità da parte del Governo per l'asserita violazione dell'art. 117 Cost., sotto specie di contrasto con i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali vigenti in materia di impiego pubblico. Tali leggi prevedono, infatti, che il collocamento a riposo dei dipendenti avvenga comunque al limite massimo del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Limitatamente alla legge della Regione Campania, la stessa norma è impugnata sotto un ulteriore duplice profilo: a) per violazione dell'art. 4 Cost., in quanto comprimerebbe il diritto al lavoro delle giovani generazioni, alle quali, a causa del mantenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne, verrebbe di fatto preclusa la possibilità di accedere a un'occupazione; b) per violazione dell'art. 97 Cost., in quanto il mantenimento in servizio di dipendenti il cui rendimento è condizionato dall'età avanzata contrasterebbe con l'esigenza di assicurare il buon andamento degli uffici pubblici.

3. — Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione nel presente giudizio della Regione Campania, avvenuta il 30 aprile 1987 e quindi, oltre il termine previsto dall'art. 23, u.c., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Non è fondata la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale sul collocamento a riposo dei lavoratori dipendenti.

3.1. — Va, innanzitutto, disattesa la prospettazione del ricorrente diretta ad individuare il contenuto del principio della materia limitando l'osservazione ai soli rapporti del pubblico impiego. È ben vero che questa Corte, pur registrando una tendenza obiettiva verso l'omogeneizzazione del rapporto di lavoro pubblico con quello privato, ha più volte affermato che persistono tuttora profonde differenze tra l'uno e l'altro tipo di rapporto anche ai fini del trattamento pensionistico (cfr. ad es., sentt. nn. 155 del 1969, 5 del 1971, 30 del 1976, 193 del 1981, 40 del 1986). Tuttavia, quando si procede all'identificazione di un principio fondamentale al fine di enucleare l'esatta portata del corrispondente limite della legislazione regionale concorrente, la predeterminazione della materia non può seguire criteri di definizione assoluti e validi per ogni caso, in quanto occorre in via preliminare individuare l'estensione della materia entro la quale ricercare i principi fondamentali con riferimento alla particolare disciplina normativa di cui occorre individuare il principio regolativo.

Nel caso di specie non vi può esser dubbio che la normativa impugnata si propone di permettere ai lavoratori, i quali al termine legale del loro rapporto d'impiego non abbiano raggiunto un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione, di restare eccezionalmente in servizio per il tempo necessario per conseguire quel diritto. Poiché si tratta di un'esigenza che va ricondotta, in via generale, a un interesse tutelato dalla Costituzione come diritto del lavoratore in quanto tale (art. 38, comma secondo), nei cui confronti appare indifferente la circostanza che il dipendente risulti inserito in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato, ne consegue che nel caso in esame la materia in relazione alla quale dev'esser precisato il contenuto del principio fondamentale stabilito dalle leggi statali non può esser circoscritta al solo impiego pubblico, ma deve comprendere l'intero campo del rapporto di lavoro dipendente, tanto pubblico che privato.

In relazione alla materia così determinata, non si può rinvenire nella legislazione statale un principio consistente nel divieto assoluto di mantenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto il limite massimo dell'età lavorativa legislativamente fissato per la categoria interessata. Al contrario, il principio oggi vigente permette che l'anzidetto limite possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o previdenziali. Questo principio, sebbene sia al momento affermato in via generale soltanto per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 6, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791) e non abbia riscontro nell'impiego pubblico se non in discipline di carattere transitorio (v., ad es., art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477), è tuttavia sufficiente, in base alle argomentazioni prima svolte, per legittimare il legislatore regionale a determinare per i propri dipendenti una disciplina che prevede una deroga al limite di età per il collocamento a riposo.

Ciò vale tanto di più se si considera che, nel caso di specie, il legislatore regionale ha posto in essere una disciplina che, mantenendo fermo per le varie categorie dell'impiego pubblico il limite massimo dell'età lavorativa fissato dalle leggi statali (sessantacinque anni), ha circoscritto la possibilità di usufruire della deroga soltanto al periodo strettamente necessario per raggiungere tale scopo e, in ogni caso, a un periodo tale da non comportare un'estensione temporale del limite massimo dell'età lavorativa superiore al quinquennio.

In presenza di limiti così precisi e di finalità sociali di particolare pregio costituzionale, come quelle sopra indicate, le leggi impuginate appaiono immuni, per il profilo considerato, da sospetti d'illegittimità costituzionale;

3.2. — Le conclusioni appena raggiunte trovano conferma dalla trattazione di un ulteriore aspetto del problema.

Come può desumersi da precedenti pronunzie di questa Corte (v., ad es., sent. n. 36 del 1977), i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione possono consistere anche in un complesso articolato di criteri direttivi, che unitariamente si impone al legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza ripartita. Nel caso, non vi può essere dubbio che la regola cui è vincolato il legislatore regionale è quella del divieto di adottare una disciplina generale che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di esso) un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti. Ma, poiché nell'ordinamento legislativo dello Stato è prevista anche una possibilità di deroga a tale limite a favore di singoli lavoratori per finalità assicurative o previdenziali di particolare pregio costituzionale, il contenuto del principio fondamentale vigente nella materia in questione deve ritenersi integrato anche da tale possibile deroga.

3.3. — Del resto, occorre aggiungere che una norma eccezionale, come quella appena ricordata, risponde a una precisa esigenza di equità sociale. I non numerosi beneficiari di tale deroga sono, infatti, quei lavoratori che, essendo entrati in ruolo a un'età inoltrata, in base alle regole generali del collocamento a riposo non riuscirebbero a completare il periodo di lavoro necessario per ottenere il trattamento minimo pensionistico soltanto per pochi mesi o per pochi

anni, se non addirittura per qualche giorno (cinque anni è il periodo di massima estensione della deroga). E, poiché in tutte le regioni vige la regola che l'età massima per partecipare ai concorsi per l'ingresso nei ruoli regionali è di trentacinque anni, si deve supporre che la deroga sia essenzialmente prevista tanto per coloro che sono esentati dal rispetto di quel vincolo di età, cioè le c.d. categorie protette (invalidi civili, orfani di guerra, etc.), quanto per coloro che sono inizialmente assunti come avventizi per poi essere inquadrati in ruolo (i quali sono più numerosi tra il personale di primo impianto).

A favore di questi rari casi di non raggiungimento della pensione minima pur al massimo dell'età lavorativa, le leggi regionali impugnate hanno compiuto una valutazione equitativa diretta a impedire che alcuni lavoratori, pur avendo versato i contributi previdenziali per oltre dieci anni (essendo di quindici anni il periodo necessario a ottenere la pensione), potessero perdere la possibilità di godere del trattamento (minimo) di quiescenza per non aver potuto completare il periodo contributivo soltanto per poco tempo. Si tratta, più precisamente, di una valutazione equitativa che tende a conferire il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, sotto forma del diritto a una giusta retribuzione differita, riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. E, poiché questo obiettivo rientra tra le finalità sociali costituzionalmente tutelate, si profila per tale via un'ulteriore giustificazione delle norme in contestazione, dovuto al fatto che è indubitabile che i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali debbano esser interpretati, per quanto possibile, in conformità con le finalità di progresso sociale sancite in Costituzione.

4. — Manifestamente infondate sono invece le ulteriori censure che il ricorrente prospetta contro la legge della Regione Campania.

Quanto al profilo della pretesa violazione dell'art. 4 Cost., questa Corte ha costantemente escluso che il diritto al lavoro garantito da tale articolo possa essere interpretato come riconoscimento alle persone prive di occupazione di un'effettiva pretesa di accesso al lavoro (cfr., ad es., sentt. nn. 2 e 270 del 1986).

Del pari, sulla base di una costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., sentt. nn. 8 del 1967, 123 del 1968, 10 del 1980), va assolutamente escluso che il giudizio di costituzionalità sul principio del buon andamento degli uffici pubblici (art. 97 Cost.) possa essere così esteso e penetrante da indurre a valutare la qualità del rendimento del lavoro astrattamente imputabile a particolari categorie di dipendenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) *non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986, intitolata «Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9», e della legge della Regione Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, intitolata «Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania», in riferimento all'art. 117 Cost., sollevate con i ricorsi di cui in epigrafe;*

b) *manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, menzionata alla lettera precedente, in riferimento agli artt. 4 e 97 della Costituzione, sollevate con il ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 239

*Sentenza 24 febbraio-3 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiegato dello Stato - Procedimento disciplinare - Fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina - Garanzie di difesa - Omessa previsione - Inammissibilità.****(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 112, secondo comma).****(Cost., art. 24, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, prima parte, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, sul ricorso proposto da Crea Antonino c/la Commissione provinciale di disciplina per il personale non docente, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nell'camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha emesso l'ordinanza 31 maggio 1984 (R.O. n. 1 del 1986), in occasione del giudizio di legittimità di un procedimento disciplinare, cui era stato sottoposto un dipendente, della categoria del personale non docente, dell'Amministrazione della pubblica istruzione. A costui (respingendo una sua esplicita richiesta) era stato negato il diritto ad avvalersi dell'assistenza di un avvocato, nella seduta di trattazione orale della questione.

Osserva il giudice remittente che, trattandosi di un procedimento qualificato, che può incidere sulla posizione di stato, con indubbi riflessi morali ed economici, esso assomiglia al procedimento penale, del quale riproduce alcuni tratti. Donde la necessità di una difesa tecnica.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sull'inviolabilità del diritto di difesa nello svolgimento di qualsiasi processo (come, ad es., in quelli di applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza ecc. o in quello istruttorio), si afferma che tale esigenza non può essere esclusa nel procedimento disciplinare, che — ad avviso del Tribunale — è da assimilare agli anzidetti tipi di processo, piuttosto che a quelli amministrativi puri. Tale peculiarità deve indurre a superare gli elementi formalistici, che hanno finora portato ad escludere il diritto di difesa. E, in correlazione al soddisfacimento di tale esigenza, il T.A.R. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina, nei procedimenti a carico dei dipendenti statali, l'intervento e l'assistenza di un difensore, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost.

Considerato in diritto

Questa Corte ha ritenuto che la garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., è limitata al procedimento giurisdizionale e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale (sent. 8 maggio 1974, n. 122), mentre non si estende all'attività amministrativa (sent. 26 giugno 1974, n. 189; 13 febbraio 1974, n. 32), anche se relativa a procedimenti disciplinari (sent. 8 giugno 1981, n. 100).

Sebbene l'art. 112, secondo comma, prima parte, del d.P. n. 3 del 1957, censurato dall'ordinanza di rimessione, non faccia menzione di codesta esigenza nella fase del procedimento disciplinare, alla quale esso si riferisce, il legislatore, nella visione di un sempre più adeguato sistema di garanzie del pubblico dipendente, non soltanto ha esplicitamente riconosciuto il buon fondamento del diritto di difesa in quel procedimento, ma ne ha prescritto la necessità di concreta formulazione.

Al riguardo la legge quadro sul pubblico impiego dispone che «siano regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero, sulla base della legge, per atto normativo od amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti.....le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali» (art. 2 n. 6 l. 29 marzo 1983, n. 93). In tal guisa si affida alla discrezionalità del legislatore la disciplina primaria (ovvero si demanda, sulla base di essa, il potere di stabilire alla potestà normativa secondaria ovvero a quella contrattuale) per adeguare il procedimento disciplinare alle esigenze di tutela del dipendente, anche ai fini del buon andamento dell'amministrazione (cfr. art. 3, primo comma, l. n. 93 del 1983 cit.). È previsto, così, di regolare non soltanto le specifiche modalità della garanzia defensionale (autodifesa, difesa tecnica, difesa resa da un legale), ma si demandano ai «procedimenti e agli accordi» «le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale» (art. 3, n. 8 legge cit.).

In presenza di siffatta espressa ed ampia devoluzione all'intervento legislativo e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata ovvero ad accordi, appare chiaro che questa Corte non può sostituirsi al legislatore nella sua produzione discrezionale e non può addivenire, con la pronuncia additiva richiesta, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 112, secondo comma, del d.P. n. 3 del 1957.

Peraltro i precetti, ora ricordati, della legge n. 93 del 1983, letti alla stregua del secondo comma dell'art. 24 Cost., rendono ormai non rinviabile l'intervento normativo e l'esplicazione dell'autonomia collettiva, che diano completa attuazione al diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Alla stregua di quanto premesso va inteso il dispositivo di inammissibilità della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 240

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Vini - Consorzi volontari di tutela dei vini - Funzionamento - Disciplina statale - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 10 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 13 marzo 1982 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1982, n. 120, recante: «Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 2 luglio 1982 ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto del 13 marzo 1982 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, («Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930»), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;

che nel ricorso si deduce che la disciplina dettagliata e uniforme posta dal decreto impugnato lederebbe la competenza delegata alla regione dagli artt. 7 e 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di controllo di qualità dei prodotti agricoli;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, prospetta l'inammissibilità del ricorso, perché concernente competenze solo delegate alla regione e, in subordine, chiede, nel merito, il rigetto del ricorso medesimo, assumendo che il decreto impugnato avrebbe ad oggetto non il controllo dei vini, ma la disciplina del funzionamento interno dei consorzi di tutela;

che, nel conflitto hanno spiegato intervento *ad opponendum* i consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, i quali — chiedendo che questa Corte, mutando il proprio precedente orientamento, voglia ritenere ammissibile la loro costituzione in giudizio — contestano l'ammissibilità del ricorso, perché concernente funzioni regionali delegate e non «proprie» e, in subordine, ne auspicano il rigetto, perché il decreto impugnato riguarderebbe il controllo specifico dei vini, non delegato alle regioni, ma mantenuto in capo allo Stato;

Considerato che l'intervento in giudizio dei consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto e a resistervi, deve, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (v. sentt. nn. 8 e 18 del 1957; ordd. 3 dicembre 1958, 23 aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977), ritenersi inammissibile, non essendo stati addotti argomenti che persuadano questa Corte ad abbandonare il proprio precedente indirizzo;

che l'attribuzione in contestazione concerne il funzionamento dei consorzi volontari di tutela nell'esercizio dei loro particolari compiti di vigilanza contemplati dal D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930;

che detta attribuzione non rientra pertanto tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in tema di controllo di qualità dei prodotti agricoli;

Visto l'art. 27 delle Norme Integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dei consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico;*

b) *Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana avverso il decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, del 13 marzo 1982, («Disciplina dell'esercizio da parte dei consorzi volontari per la tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930»).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0327

N. 241

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Umbria - Commissione tecnica amministrativa (provincia di Perugia) - Proposta di inclusione di alcune località nell'elenco delle bellezze naturali - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 10 novembre 1982, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del ricorso al T.A.R. dell'Umbria da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31 marzo 1982 emesso dalla C.T.A. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 4 marzo 1980;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il ricorso proposto al T.A.R. dell'Umbria dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento della delibera n. 9 del 31 marzo 1982 con la quale la Commissione Tecnica Amministrativa - Sottocommissione per la provincia di Perugia, proponeva di includere alcune località nell'elenco delle bellezze naturali di cui alla l. n. 1497 del 1939;

che la ricorrente, affermata l'idoneità dell'atto impugnato a provocare il conflitto, quale manifestazione di volontà di esercizio di una competenza a torto presupposta come statale, lamenta che l'atto medesimo avrebbe invaso le competenze ad essa ricorrente delegate dall'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che il ricorso regionale venga dichiarato irricevibile, o inammissibile, attesa l'inidoneità dell'atto impugnato a provocare il conflitto di attribuzione e comunque la tardività del ricorso medesimo, oppure che, nel merito, sia riconosciuto infondato;

Considerato che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte, per determinare l'insorgere di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, occorre che l'atto contestato sia invasivo dell'altrui competenza, e cioè «idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni» (v., per es., sentt. nn. 111 del 1976 e 187 del 1984);

che, nella specie, il ricorso ministeriale al T.A.R. dell'Umbria non possiede tale caratteristica: esso infatti ha l'unico effetto di instaurare il procedimento giurisdizionale, e simile instaurazione non è idonea di per sé ed indipendentemente da una eventuale pronuncia di accoglimento del Tribunale adito, a determinare alcuna lesione delle attribuzioni regionali;

che, pertanto, il ricorso della Regione Umbria deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione Umbria avverso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31 marzo 1982 della Commissione Tecnica Amministrativa - Sottocommissione con competenze per la provincia di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 242

*Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Professioni intellettuali - Consulenti del lavoro - Abilitazione all'esercizio della professione - Indizione di esami di Stato - Manifesta inammissibilità.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano (n. 2 ricorsi), notificati, rispettivamente, il 17 febbraio 1984 e il 19 marzo 1985, depositati in cancelleria l'8 marzo 1984 e il 22 marzo 1985, iscritti al n. 2 del Registro 1984 e al n. 13 del Registro 1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, aventi ad oggetto l'indizione di sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con due separati ricorsi, di contenuto identico, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, concernente, rispettivamente, il D.M. 25 novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il D.M. 19 novembre 1984 (confl. n. 13/1985) con i quali il Ministro del Lavoro e Previdenza sociale ha indetto (rispettivamente, per il 1984 e il 1985) due sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, in riferimento all'art. 16, 3° e 4° comma St. T.A.A. ed all'art. 3, 1° comma d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, con riguardo all'art. 3, 2° comma l. 11 gennaio 1979, n. 12 ed all'art. un. l. 13 maggio 1982, n. 259;

che la ricorrente lamenta che i due decreti ledano le attribuzioni delegate a sé medesima dall'art. un. l. n. 259 del 1982, in riferimento all'art. 3, 2° comma d.P.R. n. 197 del 1980 (norme di attuazione dello Statuto), quest'ultimo fondato, a sua volta, sulla previsione che lo Stato possa delegare con legge alla provincia funzioni proprie della sua amministrazione, di cui all'art. 16 St. T.A.A.;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obietta che, poiché nella specie la fonte della delega non sarebbe contenuta né nello Statuto speciale né in norme attuative di questo, ma nella sola legge ordinaria n. 259 del 1982, i ricorsi — a tenore della sentenza n. 97 del 1977 di questa Corte, relativa ad ipotesi analoga — dovrebbero dichiararsi inammissibili, o comunque, nel merito, infondati, non avendo ancora la Provincia provveduto ad adottare una propria disciplina della materia;

Considerato che, data l'identità dei ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, perché si verta in tema di conflitto di attribuzioni, occorre che «la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da norma fondamentalmente costituzionale», precisando che disposizioni di leggi ordinarie possono concorrere a configurare il parametro ove siano «integrative od esecutive di norme costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca»;

che nella presente fattispecie l'attribuzione contestata deriva esclusivamente dall'art. un. della legge n. 259 del 1982, giacché solo quest'ultima disposizione vale a ricomprendere le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nell'ambito della delega disposta genericamente dall'art. 3, 1° comma d.P.R. n. 197 del 1980 in tema di vigilanza e tutela del lavoro: di conseguenza, fonte della delega è una semplice legge ordinaria, che non può ritenersi integrativa od attuativa di norme costituzionali poiché è evidente che la previsione, di cui all'art. 16 St., della possibilità che lo Stato deleghi proprie funzioni amministrative alla Provincia non rende per questo solo integrativa della Costituzione la norma che in concreto tale delega disponga (v. sent. 97 del 1977);

che, pertanto, i ricorsi debbono ritenersi manifestamente inammissibili;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi proposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, avverso, rispettivamente il decreto 25 novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il decreto 19 novembre 1984 (confl. n. 13/1985), entrambi del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0329

N. 243

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario - Adempimenti per acquisti e vendite effettuati negli anni 1931 e 1983 - Disciplina - Manifesta spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna notificati il 28 e il 20 agosto 1984, depositati in Cancelleria il 31 agosto e il 10 settembre 1984 ed iscritti ai nn. 29 e 35 del Registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in data 22 giugno 1984 (Adempimenti da parte di imprese e associazioni del settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al 1981);

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna hanno sollevato conflitti di attribuzione in relazione al decreto del Ministro per l'Agricoltura e Foreste 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1984, recante «Adempimenti da parte di imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al 1981» ed emanato in attuazione del Regolamento CEE 856/84;

che tutte e due le ricorrenti lamentano la lesione delle proprie competenze attinenti al settore della zootecnia e l'imposizione di oneri a carico di uffici dipendenti dalle Regioni, e quindi la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento agli artt. 66 e 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che tale lesione, in concreto, sarebbe determinata dall'onere posto a carico delle imprese di compilare moduli al fine di segnalare gli acquisti effettuati nel 1983 e le vendite compiute nel 1981, nonché dalla previsione, per l'attività connessa a tale compilazione, dell'utilizzazione degli uffici dipendenti dalle Regioni;

che l'Avvocatura dello Stato rileva, in relazione alla prima censura, che il decreto impugnato ricade nella materia della regolazione del mercato agricolo, che l'articolo 71 lett. *b* del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva alla competenza dello Stato (quando i relativi interventi siano di rilevanza nazionale);

che, in una memoria depositata in prossimità della Camera di Consiglio, la stessa Avvocatura afferma: *a*) con riferimento alla prima censura, sia che il decreto impugnato è stato adottato in attuazione del regolamento comunitario n. 856 del 1984 al fine di specificarne la regolazione del mercato agricolo ivi prevista, sia che lo stesso decreto concerne l'assunzione di informazioni connesse alla programmazione nazionale della produzione lattiera (attività riservata allo Stato *ex art.* 71, lett. *a* del d.P.R. n. 616 del 1977; *b*) con riferimento alla seconda censura, che esiste un precedente in termini, costituito dalla sent. n. 35 del 1972, la cui applicabilità al caso di specie non potrebbe essere invalidata dall'elemento aggiuntivo delle modeste spese connesse all'avvalimento, che potrebbero dare luogo, comunque, a una separata regolazione;

Considerato che, essendo identiche le censure mosse dalle due ricorrenti, i giudizi relativi ai suddetti ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica pronunzia;

che dall'esame tanto del decreto impugnato, quanto del regolamento CEE 856/84, deve ritenersi esatta la tesi dell'Avvocatura;

che, con la recente sentenza n. 216 del 1987, questa Corte ha riconosciuto che spettano allo Stato gli interventi (a livello nazionale) atti a regolare il mercato agricolo e che inoltre con la stessa pronunzia ha ribadito quanto già precedentemente affermato nella sentenza n. 35 del 1972, e cioè che ben può lo Stato utilizzare, in casi come quello di cui al decreto impugnato, gli uffici regionali;

che pertanto deve ritenersi assorbito il profilo relativo alla pretesa competenza statale *ex art.* 71 lett. *a* del d.P.R. n. 616 del 1977;

che le censure regionali in oggetto devono ritenersi del tutto prive di fondamento;

Visto l'articolo 26 della l. n. 87 del 1953 e ritenuto applicabile l'art. 27 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte 1° ottobre 1987, anche all'ipotesi in cui rigettando il ricorso la Corte debba necessariamente pronunciare la manifesta spettanza della competenza alla parte cui è imputabile l'atto o il comportamento censurato;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta manifestamente allo Stato disciplinare gli adempimenti da parte di imprese e di associazioni del settore lattiero-caseario, come in concreto stabiliti dal decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 22 giugno 1984 (G.U. 29 giugno 1984) in attuazione del regolamento comunitario n. 856 del 1984, nonché di avvalersi, per le attività connesse, degli uffici regionali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 244

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni regionali - Sentenza di annullamento per il collegio di Trento - Manifesta inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/85, in data 23 novembre 1984, con la quale sono state annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985 del 23 novembre 1984, di annullamento delle elezioni regionali del 20 novembre 1983 nella parte concernente il collegio di Trento, in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 25, 26, 27, 30, 33, 36 St. T.-A.A., in relazione all'art. 84 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (come sostituito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1966, n. 1147), all'art. 19 l. 17 febbraio 1968 n. 108 e all'art. 70 l. reg. T.-A.A. 8 agosto 1983, n. 7;

che, la ricorrente lamenta che tale sentenza, anziché correggere — ai sensi dell'art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 4 l. n. 1147 del 1966 — il risultato elettorale, invalidando l'elezione dei soli 3 candidati della lista irregolarmente ammessa e redistribuendone i seggi tra le altre liste in modo proporzionale ai voti rispettivamente ottenuti, annulli *in toto* l'elezione regionale per il collegio di Trento, con ciò menomando l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione e ai suoi organi, dovendo considerarsi, nella specie, sottratto in radice al Consiglio di Stato di procedere a tale annullamento;

che la stessa ricorrente ha presentato, contestualmente al ricorso, una istanza di sospensione dell'atto impugnato, alla quale ha poi rinunciato in data 27 maggio 1985;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto inteso non a prospettare una invasione dell'autonomia regionale, ma soltanto l'erroneo esercizio di un potere spettante ad un organo giurisdizionale e, in subordine, che esso sia riconosciuto, nel merito, infondato, poiché la decisione resa con la sentenza impugnata sarebbe, nella specie, la meglio rispondente all'esigenza di salvaguardare la volontà degli elettori;

che, la Regione, in una memoria depositata in prossimità della trattazione della causa, ulteriormente svolgendo i motivi del ricorso e contestando che la censura possa qualificarsi sotto la specie dell'*error in iudicando*, chiede, in via pregiudiziale, la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza, per consentire il pieno svolgimento delle sue facoltà di difesa; in via subordinata, un rinvio della discussione in attesa della imminente pronuncia del Consiglio di Stato sul parallelo e separato ricorso per revocazione presentato dinanzi ad esso avverso la medesima sentenza; in linea gradatamente subordinata, l'accoglimento della censura;

Considerato che non esistono ragioni sufficienti a consigliare la rimessione della causa in udienza pubblica o comunque il rinvio della discussione;

che questa Corte ha ripetutamente dichiarata l'inammissibilità di conflitti tra Stato e Regione — in relazione ad atti giurisdizionali — nei quali quest'ultima non contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a «censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente esplicata, denunciando eventuali errori *in iudicando* nei quali il giudice ... sarebbe incorso» (sent. n. 289 del 1974), e chiedi perciò, in definitiva, alla stessa Corte di correggere tali errori, così attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che, nella fattispecie, l'oggetto della censura regionale è in realtà l'asserita erroneità dell'*iter* decisorio del Consiglio di Stato, per avere esso, in ipotesi, scorrettamente, ritenuta la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'annullamento integrale dell'elezione per il Collegio di Trento;

che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985, del 23 novembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0331

N. 245

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Umbria - Piano regolatore generale del comune di Acquasparta - Approvazione di variante - Sentenza di annullamento - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza del T.A.R.

dell'Umbria n. 590 del 4-10 dicembre 1984, che ha annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale Umbria in data 2 novembre 1983, n. 690, recante l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Acquasparta;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del 4-10 dicembre 1984, che ha annullato il decreto del Presidente della Giunta 2 novembre 1983 n. 690, di approvazione di una variante del P.R.G. del Comune di Acquasparta, ritenendolo in contrasto con il piano urbanistico territoriale ancora *in itinere*, dovendo essere approvato con legge regionale;

che la Regione lamenta in sostanza che in tal modo la sentenza avrebbe conferito forza di legge ad un atto che tale forza ancora non aveva, così invadendo la competenza legislativa e amministrativa regionale, in relazione agli artt. nn. 101, 117, 118, 121 e 127 Cost.;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, osserva in contrario che — ferma restando, ai fini della valutazione della censura, la distinzione tra scorretto esercizio della giurisdizione e vero e proprio travalicamento della potestà giurisdizionale, invasivo delle attribuzioni regionali — il ricorso dovrebbe nel merito ritenersi infondato poiché la sentenza non avrebbe assunto il contrasto con il progetto di piano come vizio di violazione di legge, ma come vizio di eccesso di potere, per la rilevata contraddittorietà tra valutazioni espresse in sedi diverse dalla stessa Giunta regionale, e per difetto di motivazione;

che, in una memoria depositata in vista della trattazione della causa la Regione ha svolto ulteriormente la propria censura, sottolineando altresì che, avendo il T.A.R., con l'attribuzione al progetto di piano ancora *in itinere* degli stessi effetti della legge, esorbitato dall'ambito del potere giudiziario e invaso il potere legislativo regionale, non potrebbe contestarsi che, nella specie, l'errore del Tribunale si sia tradotto nella menomazione delle competenze garantite ad essa Regione; conclude poi chiedendo che la discussione del ricorso avvenga in udienza pubblica, ed insistendo per l'accoglimento del ricorso medesimo;

Considerato che non esistono ragioni che consiglino il rinvio della causa in pubblica udienza;

che, questa Corte ha ripetutamente ritenuta l'inammissibilità di conflitti tra Stato e Regione — in relazione ad atti giurisdizionali — sui quali quest'ultima non contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a «censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente esplicata, denunciando eventuali errori *in iudicando* nei quali il giudice ...sarebbe incorso» (sent. n. 289 del 1974), e chiedi perciò, in definitiva, alla Corte medesima di correggere tali errori, così attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che, nella fattispecie, la censura si risolve, nella sostanza, in una critica dell'*iter* decisorio del T.A.R., assumendosi che esso avrebbe scorrettamente applicato una norma non ancora dotata di efficacia legislativa;

che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso della Regione Umbria deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del 4-10 dicembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 246

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Provincia autonoma di Trento - Caccia - Provvedimento provinciale di fissazione del calendario venatorio e delle specie cacciabili - Annullamento con sentenza - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento notificato il 30 marzo 1985, depositato in Cancelleria il 5 aprile successivo ed iscritto al n. 15 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato - Sez. VI giurisd.le - n. 29/85, del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio 1985, che ha annullato il provvedimento del Presidente del Comitato prov.le della caccia di Trento n. 16 del 1° giugno 1982, relativo all'approvazione del calendario venatorio 1982-83 per la Provincia di Trento, nella parte in cui consente la caccia ad alcune specie animali, mammiferi ed uccelli, protette dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Provincia di Trento ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 1984-29 gennaio 1985, n. 29, di annullamento del decreto con il quale il Presidente del comitato provinciale per la caccia fissava il calendario venatorio 1982- 1983 e l'elenco delle specie cacciabili, in riferimento agli artt. 8 n. 15 e 16 St. T.-A.A., all'art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ed agli artt. 1, 2, 5 e 11 legge 27 dicembre 1977, n. 968;

che la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata aveva pronunciato l'annullamento del provvedimento provinciale per contrasto con l'art. 11 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, che dispone esso stesso un elenco delle specie cacciabili parzialmente diverso, anziché fare applicazione della successiva legge provinciale n. 56 del 1978, che demanda all'organo della Provincia di determinare tale elenco;

che, ad avviso della Provincia, la sentenza medesima, arbitrariamente disapplicando la legge provinciale ed assumendo l'interesse nazionale come presupposto giustificativo della legittimità e della conseguente applicazione della legge statale anteriore, sarebbe inficiata non da un mero *error in iudicando*, ma dal disconoscimento di una competenza ad essa costituzionalmente riconosciuta;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obietta che, non essendo in contestazione il potere del Consiglio di Stato di sottoporre a sindacato giurisdizionale l'atto provinciale, ma il modo, in tesi scorretto, di esercizio del potere medesimo, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile o rigettato;

che nella memoria depositata nell'imminenza della trattazione della causa, la Provincia contesta la tesi che l'atto giurisdizionale viziato da *error in iudicando* debba ritenersi per ciò solo non idoneo a provocare il conflitto di attribuzione, posto invece che non potrebbero escludersi ipotesi particolari, come asseritamente, quella di specie, in cui tale errore, traducendosi nella negazione della spettanza di una competenza demandata alla Provincia stessa da norme costituzionali, determini una effettiva menomazione della sua sfera di attribuzioni;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente ritenuta l'inammissibilità di conflitti tra Stato e Regione — in relazione ad atti giurisdizionali — nei quali quest'ultima non contesti in radice la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a «censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente esplicata, denunciando eventuali errori *in iudicando* nei quali il giudice sarebbe incorso» (sent. n. 289 del 1974), e chieda perciò, in definitiva, alla Corte medesima di correggere tali errori, così attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che, all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che nella fattispecie, l'oggetto della censura provinciale è precisamente l'asserita erroneità dell'*iter* decisorio seguito dal Consiglio di Stato, per aver esso scorrettamente individuato la norma da applicare;

che, pertanto, atteso che tale ipotesi si inquadra tra quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso della Provincia di Trento deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI giurisd. n. 29/1985 del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0333

N. 247

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Sardegna - Concessione all'Ente provinciale di Nuoro alla temporanea occupazione e all'uso delle Grotte del Bue Marino e di Cala Luna - Dichiarazione statale di decadenza - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 20 luglio 1985, depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

della Marina mercantile n. 1/85, del 7 febbraio 1985 (Decadenza dell'Ente provinciale per il turismo di Nuoro dalla concessione per l'occupazione e l'uso delle grotte del Bue Marino e di Cala Luna, nonché dell'arenile ad esse asservito in Dorgali);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 luglio 1985, la Regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto del 7 febbraio 1985 n. 1 con il quale il Ministro della Marina Mercantile dichiarava la decadenza dell'Ente provinciale per il turismo di Nuoro dalla concessione concernente la temporanea occupazione e l'uso delle Grotte del Bue Marino e di Cala Luna, nonché dell'arenile ad esse asservito in Dorgali, ai fini della valorizzazione turistica della zona;

che nel ricorso è dedotta la lesione della competenza che si assume ad essa Regione delegata — sulla base dell'art. 6 St. Sa. — dall'art. 46 D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, atteso che il provvedimento impugnato sarebbe immediatamente esecutivo e non limitato alla posizione di semplici direttive;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta la fondatezza del ricorso, deducendo che l'art. 46 D.P.R. n. 348 del 1979 non concernerebbe l'oggetto della concessione e, in subordine, che la delega di funzioni prevista da tale disposizione non sarebbe operativa, essendo subordinata alla identificazione — non ancora intervenuta — delle aree di preminente interesse nazionale sottratte alla delega stessa;

Considerato che l'art. 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 — recante norme di attuazione dello Statuto sardo in riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — nel delegare alla regione Sardegna funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, espressamente esclude dalla delega medesima, oltre ai porti, anche le «aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima», la individuazione delle quali è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, della Marina Mercantile e delle Finanze, sentita la regione;

che l'identificazione delle aree suddette non è ancora intervenuta, non avendo la Regione formulato le prescritte osservazioni allo schema predisposto dalle competenti autorità statali;

che, non risultando circoscritti i limiti spaziali delle funzioni delegate, la delega stessa è da ritenere non ancora concretamente operante;

che, pertanto, l'attribuzione contestata non risulta trasferita, a nessun titolo, alla Regione;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sardegna avverso il decreto del Ministro della Marina Mercantile del 7 febbraio 1985 n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 248

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Misure urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Inammissibilità.

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Misure urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Poteri previsti - Manifesta non spettanza alle regioni.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (*G.U.* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente «Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986;

Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha dichiarato che non spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati, mentre spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 1 e 4 della suddetta ordinanza;

Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/FPC/ZA, nella parte già annullata con sent. n. 201 del 1987 della Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta non spettanza alle regioni dei poteri previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 249

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Circolazione stradale - Incauto affidamento di veicolo a minore degli anni diciotto - Trattamento sanzionatorio - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 79, ottavo comma, sostituito dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 1).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, ottavo comma, e 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quali sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Gianera Giacomo, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 15 marzo 1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Gianera Giacomo, appellante avverso sentenza del Pretore di Chiavenna che lo aveva condannato per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto («sfornita, naturalmente, di patente di guida»), ha sollevato, in riferimento, all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 79, ottavo comma, e 80, undicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quali sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui puniscono l'incauto affidamento di veicolo a persona minore degli anni diciotto (e, quindi, non in possesso dei requisiti per conseguire la patente di guida) meno gravemente dell'incauto affidamento di veicolo a persona che, pur non avendo conseguito la patente di guida, sia in possesso dei requisiti per ottenerla, dando luogo ad una inaccettabile «disparità di trattamento punitivo in relazione ad una ipotesi più grave punita con pena inferiore»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che il giudice *a quo*, con il dolersi del trattamento sanzionatorio previsto in ordine alla contravvenzione di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto («naturalmente» sfornita di patente di guida), ha, in realtà, denunciato il solo art. 79, ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1974, n. 62, coinvolgendo l'art. 80 dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62, unicamente come *tertium comparationis* della dedotta illegittimità della norma censurata;

e che la proposta questione tende a conseguire un aggravamento della pena prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto («naturalmente» sfornita di patente di guida), in modo, quanto meno, di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la relativa abilitazione;

che, peraltro, il tipo di decisione richiesto va al di là dei poteri spettanti a questa Corte, essendole precluso, dal fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle pene, qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena prevista in astratto (v. sentenze n. 42 del 1977 e n. 108 del 1981);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1974, n. 62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0336

N. 250

Ordinanza 24 febbraio-3 marzo 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Umbria - Missione umbra in Libano - Diniego di assenso governativo alla sua effettuazione - Manifesta spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Umbria notificati il 9 e il 15 maggio 1981, depositati in Cancelleria il 27 maggio e il 12 giugno successivi ed iscritti ai nn. 22 e 25 del Registro 1981, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei telegrammi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981 e 18/19 marzo 1981, con i quali il Governo ha negato l'assenso alla effettuazione di una missione di studio all'estero;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con i ricorsi di cui in epigrafe la Regione Umbria ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato;

— con il primo ricorso in relazione: *a)* al telegramma inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981, con il quale il Governo negava l'assenso alla effettuazione di una missione umbra in Libano per una visita all'Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), missione motivata ufficialmente dalla ricorrente con il fine di «acquisire dati conoscitivi sulle condizioni degli studenti universitari frequentanti le Università umbre e provenienti dal Libano»; *b)* alla nota del Ministero degli Esteri, integralmente riportata nel suddetto telegramma (Reg. ric. confl. 22/1981);

— con il secondo ricorso in relazione: al telegramma della stessa Presidenza del Consiglio inviato in data 18/19 marzo, con il quale si respinge la richiesta regionale di riconsiderare la questione (Reg. ric. confl. 25/1981);

che con tali ricorsi viene chiesto a questa Corte di dichiarare la illegittimità di detti atti e di annullare gli stessi;

che la ricorrente poggia le proprie richieste sull'assunto che tali atti comporterebbero una violazione della propria competenza in relazione alle attività promozionali all'estero collegate all'assistenza agli studenti universitari stranieri, e quindi contrasterebbero con l'art. 118 della Costituzione e, inoltre, con gli artt. 4 e 44 del d.P.R. 616 del 1977 e con il decreto 539 del 1979, come convertito nella legge 642 del 1979;

che in entrambi i giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra, si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, in particolare nell'atto relativo al primo giudizio, rivendicando allo Stato stesso la complessiva ed assoluta riserva di competenza in materia di relazioni internazionali, pone in rilievo la particolare natura e la particolare posizione della Organizzazione per la Liberazione della Palestina e, quindi, le chiare implicazioni politiche del viaggio suddetto le quali, peraltro, sono ben presenti alla ricorrente, come si ricava dalla stessa deliberazione della giunta regionale, con cui tale viaggio era stato deciso;

che, inoltre, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, l'iniziativa potrebbe farsi rientrare fra le attività promozionali all'estero solo sotto il profilo della assistenza agli studenti, e non anche sotto quello dell'affluenza di questi e della loro iscrizione, dovendosi ritenere tali ultimi punti riservati alla competenza dello Stato, e che, anche in questi ultimi limiti, l'iniziativa necessitava dell'assenso, che il Governo ha ritenuto di negare per ragioni di ordine politico;

Considerato che è del tutto evidente la connessione logica e di fatto fra i giudizi introdotti con i due ricorsi della Regione Umbria, connessione che impone che essi vengano riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1987, emessa nelle more dei presenti giudizi, ha affermato alcuni principi in relazione alla delimitazione delle competenze fra Stato e Regioni nel settore delle relazioni internazionali, delle attività di rilievo internazionale e di quelle promozionali all'estero;

che in questa sede mette conto solo rilevare che, anche con riguardo alle attività di rilevanza internazionale, che in via generale sono da ritenersi consentite alle Regioni, è stato affermato (v. punto 8 della motivazione della sentenza n. 179) che lo Stato può controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la conformità delle suddette attività agli indirizzi di politica internazionale, affinché «resti così escluso il pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese»;

che, pur rientrando evidentemente la relativa decisione di merito nell'ambito della discrezionalità riservata al Governo, nel caso di specie può evidentemente affermarsi che il diniego dell'assenso da parte del Governo non può certo ritenersi immotivato o irragionevole, in presenza della particolare natura e situazione dell'Organizzazione ospitante, oltreché delle esigenze poste a base della deliberazione della Regione Umbria;

che pertanto, anche alla luce della richiamata recente sentenza di questa Corte, i ricorsi della Regione Umbria devono ritenersi chiaramente privi di fondamento;

Visti gli artt. 26 della l. n. 87 del 1953 e 27 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte 1° ottobre 1987.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta manifestamente allo Stato negare l'assenso, come è concretamente avvenuto con gli atti in epigrafe, in relazione ad un viaggio in Libano di una delegazione della Regione Umbria, viaggio da effettuarsi su invito dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0337

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 59

Ordinanza emessa il 9 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 febbraio 1988) dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina, il Provveditorato agli studi di Agrigento ed il Ministero della pubblica istruzione.

Istruzione pubblica - Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica - Collocamento in ruolo - Previsione di una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso - Applicabilità del beneficio in favore degli insegnanti non di ruolo che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio nelle scuole elementari statali - Esclusione del beneficio per gli insegnanti non di ruolo che abbiano svolto lo stesso periodo di servizio nelle scuole popolari.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270: art. 31).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 472/1986 e 9/1987 proposti da:

ricorso n. 472/1986: Perricone Giorgina, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silvio De Fina e Salvatore Pensabene Lioni, ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Unità d'Italia n. 14, presso lo studio degli stessi, contro Gioia Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tinaglia, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, presso lo studio dello stesso, e nei confronti: 1) del Provveditorato agli studi di Agrigento, in persona del Provveditore *pro-tempore*; 2) del Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81, sono per legge domiciliati;

ricorso n. 9/1987: Ministero della pubblica istruzione e Provveditorato agli Studi di Agrigento, in persona del Ministro *pro-tempore* e del Provveditore *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici sono per legge domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, contro Gioia Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tinaglia, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, presso lo studio dello stesso, e nei confronti di Perricone Giorgina, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sicilia n. 788/1986 avente per oggetto: graduatoria concorso magistrale ordinario per titoli ed esami;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Francesco Tinaglia per Gioia Giuseppina e della Avvocatura dello Stato per il Provveditorato agli studi di Agrigento e per il Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 171 del 17 dicembre 1986;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 9 luglio 1987 la relazione del consigliere Salvatore Giacchetti e uditi, altresì, gli avvocati prof. Silvio De Fina e Salvatore Pensabene Lioni per Perricone Giorgina, l'avv. Francesco Tinaglia per Gioia Giuseppina e l'Avvocatura dello Stato per il Provveditorato agli studi di Agrigento e per il Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

L'insegnante Gioia Giuseppina impugnava, con due distinti ricorsi, la graduatoria del concorso magistrale bandito dal Provveditore agli studi di Agrigento ai sensi dell'o.m. 3 settembre 1982, n. 269, nonché alcuni atti di nomina di riservisti, tra cui la insegnante Perricone Giorgina.

Deduceva che illegittimamente non le era stata riconosciuta la qualità di riservista, di cui all'art. 31, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270; e a tal fine faceva presente che il servizio da lei reso presso la scuola popolare doveva ritenersi del tutto equivalente a quello reso presso la scuola elementare statale (l'unico preso espressamente in considerazione dalle norme citate per il riconoscimento di detta qualità).

Il t.a.r. con sentenza 4 ottobre 1986, n. 788, riuniva i ricorsi e li accoglieva, conformandosi al parere 11 luglio 1984, n. 1244/84, reso — in caso analogo — dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, parere in cui veniva tra l'altro enunciato un generale principio di equiparazione tra il servizio prestato nelle scuole popolari e quello prestato nelle scuole e negli istituti d'istruzione statali.

La sentenza è stata impugnata sia dalla Perricone che dall'amministrazione della pubblica istruzione.

La Perricone, (appello n. 472/86) ha dedotto che:

- 1) il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile, per omessa impugnazione dell'o.m. n. 269/1982;
- 2) la situazione degli insegnanti di scuola popolare sarebbe prevista solo dall'art. 46 della legge n. 270/1982, che non estende ad essi il beneficio della riserva previsto dal precedente art. 31.

Né sarebbe conferente il richiamo al cennato parere del Consiglio di Stato, che si riferirebbe ad una situazione del tutto diversa: e cioè la applicabilità della riserva di cui all'art. 38 della legge stessa agli insegnanti dei corsi Cracis e della scuola secondaria. In tal senso sarebbe l'ormai consolidato orientamento della sesta sezione del Consiglio di Stato (26 luglio 1966, n. 571; 15 settembre 1986, n. 709; 6 ottobre 1986, n. 753).

L'amministrazione della pubblica istruzione (appello n. 9/1987) ha dedotto considerazioni analoghe a quelle *sub* 2).

La Gioia si è costituita in entrambi i giudizi contestando puntualmente le censure degli appellanti.

DIRITTO

1. — In via pregiudiziale i due appelli vanno riuniti attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

2. — La questione sottoposta al collegio è essenzialmente la seguente: stabilire se la riserva del cinquanta per cento dei posti, stabilita dall'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in favore degli insegnanti della scuola elementare statale, operi anche nei confronti degli insegnanti della soppressa scuola popolare.

Il t.a.r. ha definito tale questione in senso positivo; e ciò sulla base del parere 11 luglio 1984, n. 1244/1984, reso — in caso analogo — dalla seconda sezione del Consiglio di Stato.

Al riguardo peraltro la sesta sezione dello stesso consesso, con sentenze 26 luglio 1986, n. 571, 15 settembre 1986, n. 709 e 6 ottobre 1986, n. 753, si era in un primo tempo orientata per l'inapplicabilità dell'art. 31 agli insegnanti dei corsi di scuola popolare. Tale indirizzo era stato assunto sia in base alla interpretazione letterale della norma (tra l'altro indicata in rubrica come destinata agli «insegnanti supplenti della scuola elementare statale» sia perché si tratta di disposizione speciale che, derogando al normale sistema di immissione in ruolo e al principio generale della *par condicio* dei concorrenti nelle procedure di concorso, non è suscettibile di interpretazione estensiva; e sia, infine, perché nel sistema della legge n. 270/1982, gli insegnanti dei corsi di scuola popolare sono destinatari di un'autonoma disciplina di favore dettata anche in relazione alle disposizioni ministeriali (oo.mm. 6 agosto 1980, prot. 2714 e 20 giugno 1981, prot. 2643/35) di conferma negli incarichi scolastici ottenuti negli anni 1979-80 e 1980-81.

Con decisione n. 249 del 25 novembre 1986 la Corte costituzionale — sia pure incidentalmente e per affermare il diritto alla parità di trattamento dei supplenti nei corsi Cracis — ha però affermato la fungibilità del servizio prestato nei corsi Cracis (scuola popolare media) e nelle scuole secondarie statali anche in relazione all'identità delle relative strutture didattiche.

Alla luce di tale pronuncia, che conferma ed espressamente richiama l'orientamento già assunto dalla Corte nella sentenza n. 62 del 22 aprile 1970, la sesta sezione, con ordinanza del 9 gennaio 1987, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 270/1982 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ritiene il Collegio che tale determinazione debba essere condivisa.

Infatti, ammessa la perfetta equivalenza del servizio prestato nelle scuole popolari — equivalenza che trova indiretta conferma nell'art. 46 della stessa legge n. 270/1982, il quale espressamente prevede la riconoscibilità del servizio in scuole popolari ai fini dell'immissione in ruolo — e di quello reso nelle scuole o istituti d'istruzione statale, la diversa considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 31 comporta una disparità di trattamento non giustificabile alla luce dei precetti costituzionali sopraindicati.

Né vi è, d'altra parte, alcuna ragione logica per ritenere che la disposizione dell'art. 46 abbia voluto escludere in ogni caso la riconoscibilità del servizio prestato in scuole popolari prima dell'anno scolastico 1979/80. Infatti tale norma dispone che gli insegnanti in servizio in qualsiasi corso completo di scuola popolare nel biennio 1979/80 hanno titolo ai benefici di cui all'art. 30 (immissione in ruolo), ove abbiano prestato servizio per un anno nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 in corsi di scuola popolare o, quali incaricati o supplenti, nelle scuole elementari statali; ed in tal modo, prevedendo che il servizio prestato nei corsi di scuola popolare (sia pure in determinati periodi) dia titolo all'immissione in ruolo nella scuola elementare (e media) statale, contiene sostanzialmente una valutazione di equivalenza dei servizi prestati nei due diversi tipi d'insegnamento.

Inoltre nella sentenza n. 249 sopra ricordata la Corte ha anche affermato, sia pure al fine di giudicare della legittimità del termine *ad quem* della disciplina in essa contenuta, che la legge n. 270/1982 intendeva dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data della sua entrata in vigore; tale argomento rafforza ulteriormente la tesi che non appare giustificata l'esclusione dal beneficio di cui all'art. 31 di una categoria di precari in possesso di titoli di servizio perfettamente equivalenti a quelli dei destinatari della stessa norma.

D'altra parte tutto il sistema delle norme transitorie di immissione in ruolo contenute nella legge n. 270 è costruito secondo una logica unitaria, che ha portato il legislatore ad individuare prima le categorie da immettere direttamente in ruolo, e poi le categorie all'interno delle quali operare una selezione concorsuale in cui il servizio prestato in posizione non di ruolo potesse essere fatto valere ai fini dell'attribuzione della riserva di posti. Tanto è stato previsto per gli insegnanti di scuola materna (artt. da 21 a 27), per gli insegnanti elementari (artt. da 29 a 31) e per gli insegnanti dalla scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali (artt. da 33 a 38).

Invece gli insegnanti dei corsi Cracis e di scuola popolare, benché svolgano un servizio equivalente, sono stati presi in considerazione solo ai fini della diretta immissione in ruolo (purché in possesso di determinati requisiti) senza l'attribuzione di alcun beneficio in sede concorsuale. Anche sotto il profilo della coerenza intrinseca del sistema la normativa in oggetto appare, pertanto, carente.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve ritenersi rilevante nel presente giudizio, perché la sua eventuale fondatezza porterebbe all'accoglimento degli appelli e all'esclusione del ricorrente in primo grado dal beneficio della riserva in essa contemplata; e deve altresì ritenersi non manifestamente infondata.

Per i motivi sopra illustrati il collegio ritiene di dover sospendere il giudizio e di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la decisione della questione.

P. Q. M.

Riuniti gli appelli;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, addì 9 luglio 1987.

(Seguono le firme)

N. 60

*Ordinanza emessa il 22 ottobre 1987 dal tribunale di Vigevano
nel procedimento penale a carico di Bernard André ed altri*

Procedimento penale - Notificazioni all'imputato dimorante all'estero - Trasmissione, mediante lettera raccomandata, dell'avviso del procedimento iniziato a suo carico - Mancata previsione della necessità che l'avviso sia tradotto nella lingua propria del destinatario qualora straniero - Prospettata lesione del diritto di difesa dello straniero non posto in grado di conoscere i termini dell'accusa.

(Cod. proc. pen.: art. 177-bis).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

In relazione alle eccezioni odierne, così provvede: con riferimento alle eccezioni sollevate dal difensore di Biraghi Antonino e Manzoni Aurelio (avv. D'Auria) rileva che allo stato attuale delle risultanze processuali, proprio con riguardo alla complessità delle indicazioni fornite dal rapporto della G. d. F. in atti e alle deposizioni del curatore in istruttoria, non emergono elementi di chiarezza tali da farne scaturire come conseguenza logicamente indispensabile una declaratoria di innocenza ai sensi dell'art. 152 del c.p.p. e pertanto rigetta l'istanza all'uopo proposta dalla suddetta difesa.

Avuto riguardo ai capi ottavo, nono e decimo non ravvisa l'assoluta incertezza dei fatti contestati, impregiudicato nel merito il giudizio sulla fondatezza o meno delle relative accuse. Quindi rigetta la relativa eccezione di nullità proposta in ordine dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Dichiarà, inoltre, prematura l'istanza avente ad oggetto l'espletamento di una perizia contabile e pertanto disattende la relativa istanza.

Con riferimento alle eccezioni mosse dal difensore di Bernard André e alle altre similari proposte dagli altri difensori, rileva che nel nostro ordinamento processuale penale l'istituto dell'avviso di cui all'art. 177-bis c.p.p. all'imputato all'estero va inteso come preliminare propedeutico e non precludente il successivo invio della comunicazione giudiziaria di cui all'art. 304 del c.p.p., essendo la *ratio* della norma di cui all'art. 177-bis del c.p.p. da identificarsi nella necessità di facilitare agli organi giudiziari la notificazione degli atti e dovendosi identificare, a carico del destinatario imputato all'estero, in essere, il cui mancato esercizio non può risolversi in un diritto od invocare la nullità in caso di mancanza di comunicazione giudiziaria ove questa sia cagionata dalla assenza di collaborazione da parte dell'interessato che sia astenuto, nonostante l'invito, dal dichiarare o eleggere il domicilio nel luogo in cui si procede.

Conseguentemente non è raffigurabile una violazione del diritto alla difesa con riferimento alla mancanza — nell'avviso di cui all'art. 177-bis del c.p.p., — dell'invito a nominare un difensore, tenuto altresì conto per quanto concerne il caso di specie in particolare che nel suddetto avviso in concreto inviato il 21 ottobre 1981 è fatta espressa menzione anche della natura dei reati nonché del luogo e della data dei fatti.

Disattende, pertanto, l'eccezione di nullità sotto tale profilo.

Esaminando, infine, la diglianza relativa alla violazione del diritto di difesa sotto il profilo che i destinatari di lingua straniera degli avvisi *ex art. 177-bis* del c.p.p. non sarebbero stati posti in grado — perché ignari della lingua italiana, nella quale sono stati redatti gli avvisi medesimi — di venire a conoscenza dei termini dell'accusa, rileva che dagli atti processuali non si traggono elementi di certezza dai quali dedurre in capo a costoro la conoscenza della lingua italiana, per modo che si può ritenere che vi sia stata violazione dell'art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: rileva, peraltro, che nell'art. 177-bis del c.p.p. non è prescritto che l'avviso ivi previsto sia dato nella lingua del destinatario ed osserva che tale mancata prescrizione implica la possibilità di violazione dei diritti di difesa nel caso, appunto, che il destinatario non sia a conoscenza della lingua italiana.

Ritenuto conseguentemente che, sotto tale profilo, l'art. 177-bis del c.p.p. contrasta con la norma di cui all'art. 24 della Costituzione la quale sancisce l'inviolabilità dei diritti di difesa in ogni stato e grado del procedimento e che la

questione di incostituzionalità così configurabile ha rilievo nel presente procedimento penale nei confronti degli imputati stranieri Lothar Bernard e Richard, in quanto, ove fondata, apparirebbe chiaro che i medesimi non sarebbero stati posti in grado di difendersi.

Ritenuto che non è opportuno lo stralcio delle posizioni degli imputati residenti in Italia, data la complessità delle contestazioni e le connessioni probatorie.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 e segg. della legge n. 1/1948 e legge n. 87/1953, solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 177-bis del c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del destinatario qualora straniero, per essere tale norma, nei suddetti limiti, in contrasto con la norma di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vigevano, addì 22 ottobre 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0303

N. 61

Ordinanza emessa il 17 settembre 1987 dal pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Longo Savina e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza - Diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità - Esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222: art. 3).

(Cost., art. 38, secondo comma).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10 settembre 1987;

Letti gli atti ed ascoltate le parti;

OSSERVATO IN FATTO

Con ricorso depositato il 2 febbraio 1987 Longo-Colucci Savina, premesso di aver perfezionato il requisito contributivo per ottenere la corresponsione della pensione di invalidità da parte dell'I.N.P.S. nel marzo 1986 ma di aver presentato la relativa domanda all'istituto il 28 febbraio 1983 e cioè dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età con conseguente reiezione della domanda stessa, nonostante il perfezionamento dell'elemento contributivo nel marzo 1986, chiedeva a questo pretore la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento invocato e, se del caso, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 11 delle preleggi.

Con memoria depositata il 6 giugno 1987 si costituiva l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese di giudizio.

Alla prima udienza tenutasi il 10 settembre 1987 la parte ricorrente chiedeva la remissione degli atti alla Corte costituzionale ribadendo quanto prima enunciato in merito alla rilevanza della eccezione sollevata; la parte resistente concludeva per il rigetto della domanda.

Il giudicante si riservava.

OSSERVATO IN DIRITTO

In merito alla rilevanza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 222/1984 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione non possono sussistere dubbi atteso che l'I.N.P.S. si è opposto al riconoscimento del diritto proprio per la vigenza dell'art. 3 legge citata per cui determinante è la decisione circa la eccezione sollevata. A giudizio del pretore, in ordine alla fondatezza della eccezione *de qua*, l'art. 3 cit. contrasta con l'art. 3 della Costituzione così come anche recentemente (sent. n. 176 del 7 luglio 1986) interpretato dalla Corte costituzionale.

In tale sentenza, la Corte ha infatti precisato che «... anche al lavoratore anziano (cioè ultrasessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela che è accordata agli altri lavoratori» ricordando che, nel caso di un licenziamento di lavoratore «anziano» ugualmente deve essere provato il giustificato motivo o la giusta causa *ex artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966*.

Questo principio ben può essere applicato al caso di specie dove la Colucci non ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto per il solo fatto di aver presentato la domanda relativa dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Chiara è la discriminazione, allora, operata dall'art. 3 della legge n. 222/1984 tra lavoratori con identica posizione in relazione esclusivamente al fattore età.

Ulteriore conseguenza è che il lavoratore «anziano» colpito da elementi patogeni che lo rendano invalido o inabile rimane privo di quella tutela previdenziale che, invece, l'art. 38 della Costituzione riconosce, assicurando a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità. La legge n. 222/1984, pone nel nulla, con il citato art. 3, la scelta costituzionale di vincolare il legislatore ordinario al rispetto della evoluzione cui si è giunti nell'ambito della tutela previdenziale, ponendo il limite età alla attuazione del diritto alla tutela previdenziale costituzionalmente garantito.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 222/1984 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa venga, altresì, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Foggia, addì 17 settembre 1987

(Seguono le firme)

88C0304

N. 62

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Di Bella Franco e il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti*

Giornalisti - Ordinamento della professione di giornalista - Sanzione disciplinare della censura inflitta dal Consiglio nazionale dell'ordine - Impugnabilità - Ricorso al tribunale - Composizione del collegio giudicante - Integrazione di tale collegio con due membri laici scelti tra quattro (due giornalisti e due pubblicisti) nominati ogni quadriennio dal Presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine, parte (resistente) nel procedimento.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69: art. 63, terzo comma, come modificato dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308).
(Cost., art. 103, secondo comma).

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al processo verbale della udienza odierna, nel procedimento promosso da Di Bella dott. Franco, con l'avv. Corso Bovio di Milano, via Podgora n. 13, unitamente all'avv. Vittorio D'Aiello di

Milano, attore, contro il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con l'avv. Massimo Meldoli di Milano, via Vittor Pisani n. 31, unitamente all'avv. Franco Gaetano Scoca, convenuto, ha emesso la seguente ordinanza;

Esaminati gli atti;

Sentito il giudice relatore;

Premesso che il ricorrente Franco Di Bella con atto del 4 giugno 1985 ha proposto reclamo all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, impugnando la deliberazione con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in data 28 marzo-7 maggio 1985 ha respinto il suo ricorso avverso la decisione del Consiglio regionale dell'ordine che aveva pronunciato, il 13 dicembre 1982, la sanzione disciplinare della censura;

Premesso che in ordine alla formazione del collegio giudicante presso il tribunale competente il terzo comma dell'art. 63 della legge succitata, nella rinnovata formulazione risultante dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, dispone che il collegio venga integrato da un giornalista ed un pubblicitista nominati — in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario — dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine;

Premesso che, se la partecipazione di estranei all'amministrazione della giustizia trova il proprio referente normativo nello stesso dettato costituzionale, questo non di meno enuncia in pari tempo l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza di tali soggetti;

Considerato che i soggetti chiamati nella fattispecie ad integrare il collegio giudicante sono nominati bensì dal presidente della corte d'appello, ma previa loro designazione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine, il quale è parte (resistente) nell'instaurato procedimento e che, pertanto, alla partecipazione del giornalista e del pubblicitista alla funzione giurisdizionale, pur con le connotazioni ulteriori tutte derivanti dalla menzionata legge n. 308, presiede comunque, in origine, la designazione compiute proprio da una delle stesse parti del procedimento;

Considerato che detta peculiare condizione di tali membri del collegio giudicante può far dubitare della sua compatibilità con il precetto espresso dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione, che vuole assicurata l'indipendenza degli estranei chiamati a partecipare all'amministrazione della giustizia;

Considerato che la correlativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del reclamante — tesi alla quale si è associato il pubblico ministero — non può ritenersi manifestamente infondata e che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della insorta questione pregiudiziale, che incide con ogni evidenza sulla costituzione medesima dell'ufficio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Milano, addì 13 novembre 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

88C0305

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laicizza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221